

**REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
SECONDARIA PER IL COMPLETAMENTO DELL'AREA EST DEL
PIANO DI RECUPERO DELL'AREA EX FIAT DI NOVOLI**

CAPITOLATO SPECIALE

CIG 9934499FE8

CUP C15I23000320004

0	Emissione	26/06/2023
Rev	descrizione	Data 02.07.2023

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (art. 43, comma 2, d.P.R. n. 207/10)	4
PARTE 1 – NORME CONTRATTUALI	4
Art.1 – Definizioni	4
Art. 2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere	6
Ammontare dell'appalto e descrizione delle opere:	6
Art. 3 - Documenti che regolano l'appalto	8
Art. 4 - Leggi e norme	9
Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di Appalto	9
Art. 6 – Ordini di servizio, direzione dei lavori, strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo e coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	12
CAPITOLO 1.3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI	12
Art. 7 – Ammontare dell'appalto e suddivisione in categorie	12
Art.8 - Stipulazione del contratto	13
Art.9 – Cauzioni/garanzie	13
a) Garanzie definitive	13
Art. 10 - Assicurazioni	15
Art. 11 - Disciplina del subappalto, tutela dei lavoratori e regolarità retributiva e contributiva ai sensi dell'art. 30, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/16	16
Art. 12 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore	19
Art. 13 - Trattamento retributivo dei lavoratori	25
Art. 14 - Tutela dei lavoratori	25
Art. 15 - Responsabilità dell'appaltatore	26
Art. 16 - Domicilio dell'appaltatore	26
Art. 17 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere	26
Art. 18 - Disciplina e buon ordine del cantiere	27
Art. 19 - Accesso al cantiere di soggetti autorizzati dall'ufficio di Direzione Lavori	27
CAPITOLO 1.4 – INIZIO DEI LAVORI	27
Art. 20 – Attestazione dello stato dei luoghi, consegna dei lavori, subentro dell'appaltatore	27
Art. 21 - Rinvenimenti fortuiti	29
Art. 22 - Limiti di fornitura: programma di esecuzione dei lavori; disposizioni e ordini di servizio	29
CAPITOLO 1.5 – ESECUZIONE DEI LAVORI	32
Art. 23 – Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche	32
Art. 24 – Verifica del rispetto degli obblighi dell'appaltatore e del subappaltatore	32
Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe	33
Art. 26 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi	34
Art. 27 - Ultimazione dei lavori	34
Art. 28 – Modifiche, variazioni e varianti in corso d'opera e nuovi prezzi	35
Art. 29 – Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore	36

Art. 30 - Lavori in economia.....	36
Art. 31 – Documentazione tecnica e materiali di rispetto.....	37
CAPITOLO 1.6 – CONTABILITA’ DEI LAVORI.....	38
Art. 32 - Contabilità, documenti contabili e riserve	38
CAPITOLO 1.7 – PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO	41
Art. 34 – Criteri di misurazione delle opere in variante.....	41
Art. 35 – Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi	41
Art. 36 - Cessione del corrispettivo dell’appalto	42
Art. 37 - Indicazione delle persone che possono riscuotere i pagamenti.....	42
Art. 38 - Revisione dei prezzi.....	42
Art. 39 – Penali per ritardo nella esecuzione e mancato rispetto dei termini del programma operativo dei lavori (PL) e per inadempimento.....	42
Art. 40 - Conto finale	43
Art. 41 – Verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie	44
CAPITOLO 1.8 – GARANZIE E CONTROVERSIE	45
Art. 42 – Presa in consegna e utilizzo dell’opera	45
Art. 43 – Garanzia per vizi e difformità dell’opera	45
Art. 44 – Risoluzione e recesso del contratto	45
Art. 45 – Pubblicità e clausola di riservatezza	47
Art. 46 – Controversie	47
Art. 47 – Ulteriori obblighi dell’Appaltatore.....	47
Attività preliminari in capo all’Appaltatore.....	48
Art. 48 – Gestione eventi di forza maggiore.....	50

Allegati

- A** Elenco documenti del progetto esecutivo
- B** Testo della Garanzia di Buona Esecuzione
- C** Testo della Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (art. 43, comma 2, d.P.R. n. 207/10)

PARTE 1 – NORME CONTRATTUALI

CAPITOLO 1.1 – DEFINIZIONI, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art.1 – Definizioni

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'appalto, titolare del relativo contratto.

Appalto: esecuzione di tutte le lavorazioni e di tutte le provviste necessarie alla realizzazione, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/16, di parte delle urbanizzazioni interne all'area di Piano di Recupero Ex FIAT di Novoli, come da progetto posto a base di gara e come dettagliatamente descritto nel presente Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 1 del D. Lgs. n. 50/16 “non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo”.

Pertanto, con riferimento alla suddetta fase di esecuzione trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/16 solo laddove espressamente e specificamente richiamate.

Capitolato Generale di Appalto (Cap. Gen.): Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con dm 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art.358, comma 1, lett. e), d.P.R.n. 207/10 e dell'art. 217, d.lgs. n. 50/16.

Capitolato Speciale di Appalto (CSA): il presente documento e l'elaborato CSA-T contenente le prescrizioni tecniche.

Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (“CSE”): la persona fisica incaricata dalla Stazione appaltante per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; Ing. Benedetta GIACHI.

Direttore dei Lavori (D.L. o direttore dei lavori): il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante dei compiti di Direzione Lavori a norma delle vigenti leggi.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, il D.L., una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla Stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del D. Lgs. n. 50/16, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.

Il D.L. riceve dal Rup le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto di appalto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il D.L. è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Rup al D.L. resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Rup, il D.L. opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Laddove l'incarico di CSE sia stato affidato a un soggetto diverso dal D.L. nominato, il predetto CSE assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Direttore di cantiere: il tecnico che assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e che è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101, comma 1, d.lgs. 50/16 nei confronti del direttore di cantiere dell'appaltatore, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto d'appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'appaltatore.

Direttori operativi: se nominati, sono gli assistenti e collaboratori del Direttore dei lavori incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attività da delegare ai direttori operativi,

definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell'art. 101, d.lgs. 50/16.

Disposizioni di servizio: sono gli atti mediante i quali il Rup impartisce al D.L. e al CSE le istruzioni e indicazioni operative.

Elaborati Costruttivi: l'affinamento del Progetto Esecutivo per adeguamenti alle effettive condizioni realizzative e/o alle metodologie esecutive proprie dell'appaltatore costituiti dall'insieme degli elaborati sviluppati dall'appaltatore stesso, sulla base del Progetto Esecutivo, e poi sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori; gli oneri per lo sviluppo del progetto costruttivo sono a carico dell'Appaltatore e sono compresi nei prezzi unitari contrattuali.

Elaborati Progettuali Esecutivi o Progetto Esecutivo: l'insieme degli elaborati grafici, descrittivi ed economici (disegni, relazioni tecniche, computi metrici, schemi, cronoprogrammi, note tecniche, computo metrico estimativo, ecc.) sviluppati dal Progettista così come definito dall'art. 23, comma 8, d.lgs. 50/16 e dagli artt. 33 e ss del d.P.R. n. 207/10.

Elenco prezzi contrattuale: l'elenco dei prezzi unitari decurtati del ribasso d'asta risultante dall'atto di aggiudicazione. Tali prezzi unitari sono comprensivi di tutti gli oneri specificati al successivo art. 2.

Eventi di Forza maggiore: esclusivamente tutti quegli eventi e circostanze, ivi inclusi i provvedimenti dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria, che (1) non potevano essere previsti ed evitati dalla Parte che ne è stata colpita e che (2) hanno avuto l'effetto di rendere impossibile o illecita, per la Parte che ne è stata colpita, l'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali.

Eventi non di forza maggiore: tutti gli eventi non rientranti nella definizione di cui sopra.

In ogni caso non potranno essere considerati eventi di Forza Maggiore (e, pertanto, il loro verificarsi non legittimerà per le Parti alcun inadempimento né la dilazione di qualsivoglia termine previsto dal Contratto):

- (i) eventi naturali (ivi inclusa, senza alcuna limitazione, ogni sorta di condizione atmosferica), salvo che gli stessi non siano stati dichiarati dalle competenti autorità quali calamità o disastri naturali di dimensioni eccezionali;
- (ii) scioperi o controversie sindacali, salvo che le stesse siano decise da un'organizzazione sindacale nazionale e riguardino l'industria edilizia, e in tal caso solo se lo sciopero o la controversia perduri per più di quindici (15) Giorni e non trovi la sua origine nel Sito o non sia sorta per ragioni attinenti alle Opere (o ad una loro parte) o alle attività dell'Appaltatore;
- (iii) ogni inadempimento o ritardo, dovuto a qualsivoglia causa, da parte di terzi, nella fornitura di materiali e/o servizi relativi all'esecuzione delle Opere;
- (iv) ogni ritardo che si sia verificato relativamente a collaudi che debbano essere effettuati da terzi in relazione alle Opere;

Giorni di calendario o solari: i giorni naturali e consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

Ispettori di cantiere: i tecnici, ove nominati, che collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attività da delegare agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, gli ispettori di cantiere possono svolgere le funzioni individuate al comma 5 dell'art. 101, d.lgs. 50/16.

Opere: l'oggetto del contratto incluso ogni onere necessario per dare l'opera finita nel rispetto dei requisiti contrattuali e a regola d'arte.

Ordini di servizio: gli atti mediante i quali il D.L. impartisce all'Appaltatore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni.

Programma di esecuzione dei lavori: il documento che l'Appaltatore, in coerenza con il cronoprogramma a base di gara predisposto dalla Stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, e l'art. 22 del presente CSA, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, e in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Responsabile unico del Procedimento per l'Appalto ("Responsabile del procedimento", "Rup"):
Responsabile della Stazione appaltante per la gestione dell'Appalto - ex art.31, d.lgs. n. 50/16. Ing. Luigi Stefano Carosella.

Stazione appaltante o soggetto appaltante o Immobiliare Novoli SpA: si intende il soggetto che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere g) ed o) del D. Lgs. n. 50/16, indice la presente procedura.

Art. 2 - Oggetto, ammontare dell'Appalto e descrizione delle opere

1. Oggetto dell'appalto

Il presente Appalto comprende, in attuazione della Convenzione Urbanistica N° 13634/5202 per il completamento del Piano di Recupero dell'area ex FIAT di Novoli, sottoscritta con il Comune di Firenze in data 10.10.2019, le seguenti opere identificate come Urbanizzazioni secondarie:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO LORDO
VIA CAMMEO - STAZIONE INTERRATA DI CASSONI	49.096,87
VIA DEL FIORINO - STAZIONE INTERRATA DI CASSONI	55.282,62
RICARICA VEICOLI ELETTRICI	11.649,18
LAVORI PER FONTANELLI	21.107,41
CHALET - MOVIMENTI TERRA, SISTEMAZIONI ESTERNE	89.344,16
CHALET - OPERE STRUTTURALI	107.300,06
CHALET - FINITURE, IMPIANTI	213.769,32
PLAYGROUND	30.358,72
CHALET - IMPIANTI ELETTRICI	74.943,44
CHALET - IMPIANTI MECCANICI	60.428,01
IMPORTO LAVORI	713.279,80
ONERI SICUREZZA (Rif. PSC) non soggetti a ribasso	46.759,46
IMPORTO TOTALE LAVORI	760.039,26

L'appalto ha quindi per oggetto l'esecuzione delle opere e la somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d'opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare le opere di urbanizzazione pienamente compiute e funzionali allo scopo cui sono destinate in conformità al Progetto Esecutivo.

Le opere verranno affidate come singolo lotto il cui valore non è cumulato, ai fini della stima del valore dell'appalto, con quelle delle ulteriori opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, di cui alla sopra citata Convenzione ai sensi dell'art. 35 comma 11 d.lgs. 50/2016 essendo l'importo inferiore a euro 1.000.000,00 ed inferiore al 20% del valore complessivo delle urbanizzazioni previste in Convenzione.

Ammontare dell'appalto e descrizione delle opere:

Di seguito si riporta una tabella con la suddivisione delle opere da realizzare in riferimento alla categoria di lavorazione omogenea appartenente.

CATEGORIA SOA		LAVORI SICUREZZA TOTALE		
OG1	Edifici civili e industriali	576.143,72	37.769,43	613.913,14
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	46.043,18	3.018,39	49.061,57
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	21.107,41	1.383,71	22.491,12
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	69.985,50	4.587,94	74.573,44
IMPORTO TOTALE		713.279,81	46.759,46	760.039,27

Le opere comprese nel presente appalto si intendono appaltate **“A CORPO”**

I prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari sono comprensivi e remunerativi anche in relazione a tutti gli obblighi ed oneri diretti ed indiretti a carico dell'Appaltatore ed a tutte le prestazioni accessorie, certificazioni ed attività cui questo è tenuto per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto; ivi inclusa, in via non limitativa:

- La progettazione costruttiva e la produzione dei disegni “as built”, come meglio specificato ai successivi artt. 12 e 31.
- l'assunzione del rischio connesso all'impegno assunto dall'Appaltatore di consegnare e garantire l'immunità da vizi della totalità delle Opere;
- gli oneri aziendali derivanti dal necessario rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/2008;
- circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave e di discariche, comprese eventuali pratiche, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente contratto.

Totale importo presunto dei lavori a base d'asta: € 760.039,23 di cui € 46.759,46 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Nel computo degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso si è tenuto conto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 100 e all. XV - art.4, d.lgs. 81/08.

Tutti gli importi sopraindicati sono da intendersi IVA esclusa.

Le prestazioni a carico dell'appaltatore comprendono, fra l'altro:

- l'elaborazione del progetto di organizzazione del cantiere, i progetti costruttivi delle opere ivi comprese quelle oggetto di produzione in officina ed i progetti “as built” che si intendono prodotti alla Stazione Appaltante al completamento dell'opera (n. 1 copia su supporto magnetico in formato editabile e n. 2 copie su supporto cartaceo);
- l'effettuazione di tutte le prove, controlli e collaudi, in officina ed in sito su materiali, componenti, manufatti e realizzazioni come richiesto dalle norme vigenti, dai requisiti contrattuali, dalla Direzione Lavori, dall'Organo di Collaudo e gli eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove.

Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali fondamentali del progetto esecutivo, potranno variare, in più o in meno, ai fini di una piena funzionalità dell'opera stessa.

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Fanno parte dell'appalto anche eventuali modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richieste all'appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dalla Stazione Appaltante ed anche le eventuali prestazioni in economia di mano d'opera e mezzi anche per assistenza ad altre Imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente appalto, ma facenti parte del medesimo complesso. Fanno, inoltre, parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.lgs. 81/08.

I prezzi unitari contrattuali sono comprensivi di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

L'appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere e a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

Il suddetto importo dei lavori a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione e il collaudo dei lavori (esclusi i compensi per l'attività dei collaudatori), nonché delle opere provvisorie, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e già previsti all'interno dei prezzi unitari contrattuali di computo metrico estimativo e degli oneri di sicurezza ex d. lgs. 81/08, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (d.P.R. n. 633/72) da sommarsi agli importi sopra menzionati. Tale imposta è a carico della Stazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento secondo quanto indicato dallo stesso nella documentazione contabile.

CAPITOLO 1.2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 3 - Documenti che regolano l'appalto

L'appalto è regolato dai seguenti documenti:

- lettera di invito alla presentazione dell'offerta;
- Contratto di appalto;
- Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- Elaborati progettuali e relative relazioni come da elenco in Allegato A;
- Elenco Prezzi unitari;
- Piano della sicurezza redatto ai sensi dell'art.100 e dell'all.to XV, art.4, d.lgs. 81/06;
- Le garanzie, stipulate in conformità al testo riportato negli allegati B e C del presente Capitolato
- Offerta economica;
- Dichiarazioni di natura negoziale prodotte dall'appaltatore a corredo dell'Offerta;

- Programma lavori redatto dall'appaltatore e approvato dalla D.L.
- Protocollo di legalità del Comune di Firenze

L'ordine dei documenti sopra riportato ha rilevanza gerarchica in caso di contrasto tra le varie disposizioni.

In caso di divergenze fra gli elaborati grafici e gli elaborati descrittivi valgono le indicazioni riportate sugli elaborati grafici.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

Trattandosi di Appalto **“A CORPO”**, i Computi Metrici Estimativi hanno valore meramente descrittivo e non vincolante, con il solo intento di facilitare la presa visione delle opere da realizzare, risultando irrilevanti al fine di determinare il contenuto economico dell'appalto ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che *“per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”*; restano dunque fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e del contratto, essendo interamente carico dell'appaltatore la verifica delle quantità e della attribuzione degli articoli alle singole attività lavorative.

Art. 4 - Leggi e norme

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate.

- a) il d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii, ad eccezione, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del decreto legislativo medesimo, degli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113 ed alle disposizioni relative alla fase di esecuzione del contratto (le quali si applicano solo laddove espressamente e specificamente richiamate);
- b) il d.P.R. n. 207/10 (“Regolamento”) per le parti non abrogate [cfr. art. 217, comma 1, lett. u) sub punti 1) e 2), del d.lgs. n. 50/16];
- c) le Linee Guida ANAC
- d) decreto MIT del 7 marzo 2018 n. 49;
- e) le norme del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art. 358, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 207/10 e dell'art. 217 del d.lgs. n. 50/16 in quanto convenzionalmente richiamato negli atti di gara e ancora operanti;
- f) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- g) il codice civile (di seguito, anche “c.c.”);
- h) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati normatori, le norme emanate dal CNR, le norme UNI, e le norme emanate dai comitati normatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamati, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art. 5 - Conoscenza delle condizioni di Appalto

Come dichiarato in sede di gara, con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 48, commi 9 e 10 del d.lgs. 50/16, qualora l'operatore partecipi alla procedura ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del d.lgs. 50/16;
- b) l'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- c) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di gara e l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare e nei documenti di gara;

- d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento nel quale le dichiarazioni vengono rese;
- e) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori in oggetto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti, nel rispetto dell'articolo 30, comma 3, d.lgs. 50/16 e dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della procedura, ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione delle opere tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile in ragione del settore e della zona in cui deve essere eseguito l'appalto, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché nei contratti che disciplinano attività connesse all'oggetto dell'appalto, svolte dall'impresa in maniera prevalente, nel rispetto dell'articolo 30, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50/16 e della nota n. 14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: "Applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici";
- g) di conoscere e accettare:
 - i. tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese quelle contenute nella lettera di invito/disciplinare del 30.06.2023 e nello schema di contratto, senza condizione, eccezione e riserva alcuna;
 - ii. tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto, avendone presa piena conoscenza;
 - iii. di avere effettuato una verifica e di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e tali da consentire l'offerta che sta per fare e l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- h) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del d. lgs. n. 81/08, negli elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo di cui agli artt. 23, del d. lgs. n. 50/16, e 33 e ss, del d.P.R. n. 207/10 posto a base di gara e di averne valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
 - i. avere esaminato il capitolato speciale d'appalto;
 - ii. avere esaminato tutti gli elaborati grafici, descrittivi ed economici del progetto esecutivo che, parte integrante e sostanziale dell'appalto, è posto a base di gara ritenendolo esauriente e tale quindi da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto;
 - iii. aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;
 - iv. aver basato l'offerta su di una autonoma valutazione della quantità e qualità della prestazione ed essere pertanto consapevole che nessun maggior onere potrà essere richiesto e riconosciuto per difformità rispetto alle previsioni e indicazioni contenute nel progetto esecutivo;
 - v. aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
 - vi. aver tenuto conto che il rispetto dei tempi contrattuali richiede che i lavori si possano svolgere anche nei giorni festivi e/o non lavorativi;
 - vii. avere preso visione del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere;

πιι. avere effettuato la ricognizione del comprensorio, con particolare riferimento all'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali anche in funzione delle lavorazioni adottate;

ιξ. avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

ξ. avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

ξι. avere preso visione dell'elenco prezzi e di reputarli di mercato e tali da consentire di fare un'offerta pienamente equa e remunerativa;

ξιι. aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le indicazioni fornite nel piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art.100 e all. XV, del d.lgs. n. 81/08.

- di essere consapevole ed accettare che le opere oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate altresì nel rispetto delle previsioni del rilasciando Permesso di Costruire;
- i) di obbligarsi al rispetto delle previsioni contenute negli atti di cui alla precedente lettera e di dichiarare sin da ora che le stesse non determineranno modifiche dell'importo contrattuale e/o del cronoprogramma.
- j) di obbligarsi a risarcire, tenere indenne e manlevare Immobiliare Novoli SpA da qualsivoglia pretesa, penale, danno, richiesta di risarcimento e quant'altro dovesse subire a causa dell'inadempimento da parte dell'appaltatore stesso degli obblighi derivanti dagli atti di cui alla precedente lettera l).
- k) Di prendere atto e accettare che Immobiliare Novoli SpA si riserva di consegnare all'appaltatore, nel corso dei lavori, disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero necessari per la buona riuscita dell'opera e dichiara sin da ora che gli stessi non determineranno modifiche dell'importo contrattuale e/o del cronoprogramma.
- l) di prendere atto e accettare che la gestione e la contabilizzazione dei lavori avverrà tramite l'applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari diminuiti del ribasso d'asta risultante dall'atto di aggiudicazione.

Resta inteso l'obbligo dell'appaltatore di provvedere, senza pretendere un corrispondente aumento dei prezzi pattuiti, all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegni o rilievi e comportassero una modifica delle lavorazioni.

Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli elaborati grafici e le relative descrizioni o di incompletezza degli stessi, le lavorazioni dovranno essere eseguite ugualmente. In caso di dimenticanze su entrambi gli elaborati, l'Impresa concorrente dovrà farle presenti prima della presentazione dell'offerta. Non facendolo, l'appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato ogni particolare (anche non menzionato) necessario al completamento ed alla perfetta finitura delle opere in ordine alle caratteristiche prestazionali richieste, secondo la miglior regola costruttiva, funzionale ed estetica.

Pertanto, nel caso in cui l'appaltatore rilevasse carenze, difformità o qualsiasi tipo di errore non sostanziale negli elaborati, questi non potranno fondare riserve o richieste di risarcimento danni in quanto l'appaltatore avrebbe dovuto avanzare in sede di richiesta di chiarimenti normata dal disciplinare di gara; comunque con la stipulazione del contratto l'appaltatore accetta il progetto esecutivo posto a base di gara e rinuncia esplicitamente a fare riserve per tali motivi. Nel caso che, nel corso dei lavori, l'appaltatore riscontri lacune progettuali, le dovrà segnalare in tempo utile alla DL chiedendo tutte le informazioni integrative necessarie e gli eventuali elaborati sostitutivi.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di tali lacune progettuali, carenze, difformità o errori.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti anche ai sensi dell'art.1655 c.c.

Art. 6 – Ordini di servizio, direzione dei lavori, strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo e coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori

In coerenza con quanto stabilito all'art.1 del presente CSA, il Rup impartisce al direttore dei lavori, tramite disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Rup al direttore dei lavori, resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'appaltatore tutte le prescrizioni e istruzioni da parte del Rup ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per attestazione di avvenuta conoscenza.

Il direttore dei lavori impartisce all'appaltatore tutte le disposizioni e prescrizioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al Rup, nonché annotati nel giornale dei lavori, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscriverne le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 32 del presente CSA.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui agli articoli 1 e 22 del presente CSA.

Gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'appaltatore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il Rup.

I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone l'attività.

La direzione dei lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante. A tal fine la Stazione appaltante concede mandato al direttore dei lavori, quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dal d.lgs. n. 50/16 e dalle linee guida di cui al decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

CAPITOLO 1.3 – CONDIZIONI PRELIMINARI AI LAVORI

Art. 7 – Ammontare dell'appalto e suddivisione in categorie

Le opere da realizzarsi a mezzo appalto a corpo per euro **760.039,26 (IVA esclusa)**, di cui euro 46.759,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ex art.100 del d.lgs. n. 81/08 non soggetti a ribasso, risultano appartenenti alle seguenti categorie di cui al d.P.R. n. 207/10:

- Categoria: **OG1**; (Edifici civili e industriali); Qualificazione obbligatoria: si; Importo : € 613.913,14 di cui € 37.769,43 per oneri di sicurezza ex art. 100 del dlgs n.81/08 non soggetti a ribasso; % 80,77; Prevalente: P; Subappaltabile nei limiti indicati nel successivo art. 11 del presente capitolato.
- Categoria: **OG3**; (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari); Qualificazione obbligatoria: no; Importo : € 49.061,57 di cui € 3.018,39 per oneri di sicurezza ex art. 100 del dlgs n.81/08 non soggetti a ribasso; % 6,46 ; Subappaltabile al 100%

- Categoria **OG6**; (Reti per fluidi, acquedotti fognature etc.); Qualificazione obbligatoria: no; Importo: € 22.491,12 di cui € 1.383,71 per oneri di sicurezza ex art. 100 del dlgs n.81/08 non soggetti a ribasso; % 2,96; Scorporabile; Subappaltabile al 100%
- Categoria **OS13**; (Strutture prefabbricate in cemento armato); Qualificazione obbligatoria: si Importo: € 74.573,44 di cui € 4.587,94 per oneri di sicurezza ex art. 100 del dlgs n.81/08 non soggetti a ribasso; % 9,81; Scorporabile; Subappaltabile al 100%

Art.8 - Stipulazione del contratto

In applicazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, su eventuale richiesta del Rup, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, il direttore dei lavori deve fornire al Rup l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a)** all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b)** all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

La stipula del contratto è subordinata e condizionata:

- al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Firenze; il termine di 60 giorni decorrente dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice si intende dunque sospeso sino al rilascio di detto permesso;
- all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali.

Ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 76/2020, la stipula, così come l'approvazione e l'autorizzazione del contratto e dei subcontratti potrà avvenire sulla base del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 del medesimo articolo, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ferme restando, in tal caso, le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante recederà dal contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

In ogni caso, anche laddove la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui al c. 2 dell'art. 3 D.L. 76/2020, si riserva la facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei lavori e di assumere le conseguenti determinazioni. Qualora emergano, successivamente alla stipula del contratto, cause ostative di divieto, decadenza e sospensione e/o tentativi di infiltrazione mafiosa in base alle comunicazioni e informazioni prefettizie acquisite, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto di appalto ai sensi del d. lgs.159/11.

Fermi restando gli altri adempimenti previsti dal presente C.S.A., prima della stipulazione del contratto e, successivamente, nel corso dell'esecuzione dei lavori l'appaltatore, ove tenuto per legge (società di capitali), dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1, d.p.c.m. n. 187/91.

Art.9 – Cauzioni/garanzie

a) Garanzie definitive

Prima della stipulazione del contratto e comunque solo una volta rilasciato il permesso di costruire da parte del Comune di Firenze, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (garanzia di buona esecuzione) di importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di

ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 c. 7 del Codice degli appalti.

La mancata costituzione della prescritta garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria deve essere costituita **esclusivamente mediante fideiussione bancaria** emessa da istituto bancario di primaria importanza; la scelta si giustifica, oltre che in ragione della previsione di cui all'art. 1 c. 3 del d.lgs. 50/2016 (che esclude l'applicazione alla presente procedura delle disposizioni relative alla fase esecutiva e dunque anche di quella relativa alla garanzia definitiva) anche, nel caso specifico, in riferimento all'ammontare dell'appalto in relazione ad un soggetto privato (quale è Immobiliare Novoli). Siffatta fidejussione sarà rilasciata secondo il testo conforme a quanto previsto nell'Allegato B del presente Capitolato Speciale.

Tale garanzia avrà efficacia sino alla fine lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

A tale data l'Appaltatore potrà ridurre la fidejussione rilasciando alla Stazione Appaltante una Garanzia di Buona Esecuzione per un ammontare pari alla metà dell'importo decurtato dalla garanzia principale, e conforme a quanto previsto nell'Allegato B del Contratto, che avrà efficacia sino alla scadenza del periodo di garanzia come definito dal successivo art. 43.

Non sono ammesse fideiussioni assicurative.

Scadenza delle garanzie: qualora la Garanzia di Buona Esecuzione e/o la Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia (descritta al successivo art. 35), a seconda dei casi, recassero una data di scadenza antecedente ai rispettivi termini di scadenza, l'Appaltatore si impegna a fare sì che, almeno trenta (30) Giorni prima della data di scadenza della garanzia in oggetto, un istituto bancario di primaria importanza, emetta una garanzia sostitutiva (ovvero provveda alla proroga della garanzia in essere), per un importo pari all'ammontare non ancora escusso della garanzia in questione, che acquisti efficacia almeno dieci (10) Giorni prima della relativa scadenza.

È espressamente convenuto tra le Parti che la violazione del presente Articolo (ivi inclusa quella di consegnare una nuova Garanzia di Buona Esecuzione sostitutiva della precedente) darà diritto alla Stazione Appaltante di procedere all'escussione della Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia ovvero della Garanzia di Buona Esecuzione, a seconda del caso, che non sia stata rinnovata o prorogata nei suddetti termini.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva anche per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia bancaria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ex art. 48 del d.lgs. n.50/16.

Le garanzie, provvisoria e definitiva, prevedono la rivalsa nei confronti dell'appaltatore e il diritto di regresso verso la Stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione appaltante.

Art. 10 - Assicurazioni

1) Grava sull'appaltatore l'obbligo di stipulare, prima della consegna dei lavori, una polizza "Contractor All Risks" (C.A.R.) specifica per l'intervento in oggetto; la polizza sarà stipulata presso primaria compagnia di assicurazione con indice di solvibilità almeno pari a 1,20 (unovirgolaventi), rilevato alla data della polizza ai fini della "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione". I rischi assicurati e le relative somme saranno i seguenti:

Sezione A

- Partita 1 – Opere, pari all'importo di aggiudicazione;
- Partita 2 – Opere preesistenti, euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- Partita 3 – Demolizione e sgombero, euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); Sezione B
- RCT, massimale pari almeno al cinque per cento della somma assicurata alla "Sezione A - Partita 1 – Opere", con un minimo di 500.000,00 Euro.

Tali polizze dovranno tenere indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione esecutiva. Le suddette polizze dovranno comprendere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti degli assicurati sottoindicati.

La copertura delle suddette polizze dovrà risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati.

La garanzia R.C.T. delle polizze succitate dovrà espressamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati s'intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

- la Direzione dei lavori, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, i consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Stazione appaltante medesima, nonché i tecnici (direzione lavori nelle varie figure, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Rup, eventuali visitatori autorizzati) della Stazione appaltante;
- tutto il personale dipendente dell'appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.O. ai sensi (a) del d.P.R. n. 1124/65, (b) del d.lgs. n. 38/00, (c) del c.c. per danni non rientranti nella disciplina *sub* (a) e (b) per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
- i titolari e i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le ditte e/o imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle ditte fornitrici;
- tutto il personale dipendente delle imprese all'interno dell'area, intendendosi con tale dizione eventuali imprese che realizzano opere non comprese nell'oggetto del presente appalto.

Dovrà essere prevista in entrambe le polizze l'estensione di garanzia "Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata" secondo il testo che segue o equivalente: *"Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione B"*.

In caso di sinistro o di controversia con la compagnia di assicurazione ogni assicurato potrà rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.

I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalle polizze si intendono a carico esclusivo dell'appaltatore.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del relativo certificato di collaudo di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50/16 o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia delle garanzie assicurative per mesi due a partire dalla data del pagamento dovuto. A tale fine le succitate polizze devono recare l'impegno espresso della compagnia assicuratrice ad avvertire la Stazione Appaltante del mancato pagamento del premio a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, il quale può sostituirsi all'appaltatore nel pagamento del premio.

Resta inteso che la stipula delle polizze non esonera né totalmente né parzialmente l'appaltatore dalle responsabilità che gli derivano dall'esecuzione dei lavori, né potranno essere considerate come limitative dell'obbligazione in tal senso assunta dal medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie predette sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ex art.48 d.lgs. 50/16.

2) Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo (da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto) di produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione ai fini della copertura della propria responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi:

- a) del d.P.R.n. 1124/65,
- b) del d.lgs. n. 38/00
- c) del c.c. per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore e, comunque, detti massimali non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

€ 2.500.000,00 per sinistro, con il "sottolimito" di € 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell'appaltatore.

Nel caso in cui l'esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall'appaltatore (es: Consorzio di cooperative di produzione/lavoro-contraente del contratto di appalto e impresa consorziata esecutrice dei lavori oggetto di appalto), ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l'esecutrice dei lavori stessa sia contraente, purché risulti da apposita dichiarazione (da allegare al contratto di appalto a farne parte integrante) l'impegno dell'appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d'inadempimento della contraente esecutrice dei lavori per annullamento della polizza per mancato pagamento del premio e per mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data del certificato di collaudo ex art.102 d.lgs. 50/156 e comunque, se successiva, fino alla consegna dell'opera alla Stazione appaltante; essa deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

3) Le polizze C.A.R./R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi 1) e 2) dovranno essere trasmesse alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali ivi previsti.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la Stazione Appaltante si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, la Stazione Appaltante ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'appaltatore.

In caso di esecuzione dei lavori a mezzo di società consortile ex art.93, dpr 207/10, la polizza R.C.O. deve prevedere la estensione della copertura assicurativa ai lavoratori impiegati dalla società consortile.

Art. 11 - Disciplina del subappalto, tutela dei lavoratori e regolarità retributiva e contributiva ai sensi dell'art. 30, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/16.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel presente articolo.

Le opere rientranti nella Categoria prevalente OG1 (Edifici Civili e industriali) sono subappaltabili nei limiti del 50%

Le opere rientranti nella Categoria OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari) e nella Categoria OG6 (Reti per fluidi, acquedotti fognature etc.) sono subappaltabili al 100%: L'Offerente che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto con riferimento a dette opere decadrà dalla possibilità di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.

Le opere rientranti nella Categoria OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato) sono subappaltabili al 100%: A) L'Offerente **che sia già qualificato** per tale categoria che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto con riferimento a dette opere decadrà dalla possibilità di far eseguire i lavori da imprese subappaltatrici.; B) L'Offerente **NON qualificato** per tale categoria che non manifesti in sede di offerta l'intendimento di avvalersi del subappalto con riferimento a dette opere sarà escluso, trattandosi in questo caso di supappalto qualificante avente ad oggetto opere a qualificazione obbligatoria in quanto rientranti nelle c.d. Opere superspecialistiche (SIOS)

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal d. lgs. n. 50/16 e dal d.P.R. n. 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata.

L'autorizzazione è comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal d.lgs. 159/11 in materia antimafia.

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelli indicati nella apposita dichiarazione allegata all'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso d'opera, quelli indicati all'atto dell'affidamento delle stesse.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50/16 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore resa nelle forme e modalità di cui al d.P.R. n. 445/00 attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, d.lgs. n. 50/16.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'appaltatore che si avvale del subappalto deve allegare al contratto di subappalto, depositato in originale o in copia autentica, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.105, comma 4, del d.lgs. n. 50/16 entro dieci giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art.105, comma 2, del d.lgs. n. 50/16 *“il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi*

di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7".

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile, ove presente) assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 105, comma 17, del d.lgs. n. 50/16. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (d.m. 30.1.2015), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del d. lgs. n. 50/16. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al citato art. 30, il Rup inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.

L'appaltatore dovrà far redigere alle imprese subappaltatrici ed esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, il proprio piano operativo della sicurezza nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi dell'art. 100 e del punto 4 dell'all. XV, d. lgs. n. 81/08, e del piano operativo della sicurezza ex art. 89 comma 1, lett. h), e 96, comma 1, lett. g), del medesimo d. lgs., redatto dall'appaltatore medesimo.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ex art. 89, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 81/2008, deve verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) di tutte le imprese subappaltatrici ed esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione come previsto dall'art. 97 comma 3, lett. b), d.lgs.81/08.

L'impresa affidataria (appaltatore) è comunque responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 26 comma 1, lett. a), del d.lgs. 81/08 e dell'all. XVII al medesimo, e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento tra dette imprese subappaltatrici, imprese esecutrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto/subcontratti ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/08.

Le imprese subappaltatrici, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 del d. lgs. n. 81/08 e del Piano Operativo di Sicurezza ex art. 89, comma 1, lett. h), e 96, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 81/08 dell'appaltatore quale impresa affidataria). Le imprese

subappaltatrici e le imprese esecutrici sono tenute a fornire all'impresa affidataria e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione un Piano Operativo di Sicurezza; i lavoratori autonomi sono tenuti a fornire all'impresa affidataria e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, un piano complementare di dettaglio delle proprie misure di sicurezza, comprensivo della valutazione dei rischi di cui art. 17 del medesimo d. lgs. per quanto riguarda le scelte di loro competenza. In assenza dei piani operativi di sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di cui al periodo precedente, non sarà dato inizio alle lavorazioni facenti capo alle imprese subappaltatrici, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

Art. 12 - Oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi unitari dell'appalto e con la somma prevista per la sicurezza ex art.100 d.lgs. n. 81/08, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del presente CSA e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

a) Oneri finalizzati all'aggiornamento degli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o migliorie o delle soluzioni tecniche adottate preordinate direttamente all'esecuzione dei lavori e oneri finalizzati all'adeguamento degli elaborati di progetto alla normativa sopravvenuta nel corso della esecuzione del contratto di appalto:

- 1) l'appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione della direzione lavori e del coordinatore per l'esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:

- 1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 2) il compenso per il proprio rappresentante, per il direttore tecnico di cantiere e per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
- 3) le spese per l'apprestamento nel cantiere di locali ad uso ufficio aventi capacità di almeno 4 persone destinati al personale di direzione lavori, idoneamente dotati di serrature, arredati, illuminati, riscaldati e dotati di linea Wi Fi (su motivata richiesta della direzione lavori) e di proprio wc, nonché le spese per la pulizia dei locali stessi;
- 4) gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
- 5) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni ed ai luoghi ove vengono realizzati i lavori; le spese per i movieri di controllo dell'accesso al cantiere nelle fasi ove la Direzione Lavori e il Coordinatore per l'Esecuzione lo ritengano necessario;
- 6) le spese per i percorsi di servizio, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e dei tecnici ed i servizi igienici (incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc.), le spese di allacciamento e di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua dalla rete di servizi pubblici per il funzionamento e per la operatività del cantiere, gli idranti ed i quadretti elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.

Tra gli atti di gara è inserita una planimetria (vedasi il Piano di Sicurezza e Coordinamento) che individua una possibile organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali, ubicazioni baracche, magazzini e mezzi d'opera; è compito dell'appaltatore redigere il progetto costruttivo dell'organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei disegni di progetto;

- 7) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;

- 8) le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 9) La verifica, a proprio costo e cura esclusivi, dell'esistenza di eventuali vincoli di qualsivoglia natura (compresi quelli derivanti dal dover lavorare all'interno di un quartiere con abitazioni, uffici ed esercizi commerciali in attività) e in caso di loro esistenza, provvedere affinché le attività di cantiere li rispettino e si armonizzino ad essi.
- 10) le spese per la guardiania notturna e diurna e la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero della neve, la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili; lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, in ogni caso da eliminare immediatamente a seguito del collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie (comprese le eventuali fondazioni delle stesse), a rimuovere le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per l'esecuzione dei lavori, rimodellando l'area come previsto in progetto, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere oggetto d'appalto, nonché a ripristinare le aree limitrofe. L'appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo al relativo smaltimento in discarica, nel rispetto della normativa applicabile (cfr. d. lgs. n. 152/2006). Nel caso in cui esso non ottemperi a tali obbligazioni, il D.L. inviterà per iscritto l'appaltatore a provvedervi e, in difetto di attivazione nel termine di otto giorni dall'invito medesimo, vi provvederà direttamente la Stazione appaltante ponendo i relativi oneri e spese a carico dell'appaltatore, deducendone i costi dagli importi dovuti per l'esecuzione dell'opera appaltata. Il D.L. ha la facoltà di richiedere all'appaltatore, anche prima della fine dei lavori e salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non risultino più necessari allo svolgimento dei lavori stessi, anche in funzione di eventuali consegne parziali ed anticipate dell'opera;
- 11) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti od alterazioni di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che rimarranno ad esclusivo carico dell'appaltatore – e non verranno, pertanto, imputati a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
- 12) l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa che abbia interessato l'appaltatore e che risulti comunque suscettibile di incidere nella sfera giuridica o determinare una qualsivoglia responsabilità da parte della Stazione appaltante;
- 13) la segnalazione al D.L. di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, la quale non solleva in ogni caso l'appaltatore dalle responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto
- 14) le spese per lo svolgimento delle pratiche presso gli Enti erogatori dei servizi pubblici per le opere di presidio occorrenti allo spostamento dei sottoservizi previsti in progetto o di quelli che comunque dovessero risultare necessari all'esecuzione delle lavorazioni, nonché le spese per gli allacciamenti, quelle relative alle eventuali comunicazioni agli Enti stessi concernenti guasti alle condutture di rispettiva competenza; nonché le spese derivanti per la conservazione delle vie pubbliche e dei passaggi che venissero interessati dai lavori e per garantire il transito veicolare e pedonale anche tramite la predisposizione di opere provvisorie;
- 15) le opere complementari e le assistenze richieste dagli enti erogatori di servizi, necessarie per lo spostamento provvisorio e/o definitivo delle reti telecomunicazione / idrica / gas / elettrica-illuminazione.
- 16) Provvedere al trasporto ed al conferimento dei materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, dal Sito sino ad una discarica autorizzata sostenendone i relativi costi compresa la predisposizione e l'inoltro delle pratiche necessarie
- 17) Le modalità di gestione dei materiali da scavo, qualunque sia la scelta dell'Appaltatore, dovranno essere comunicate dall'Appaltatore agli enti competenti (Comune, Arpat, Provincia), indicando nella stessa anche il sito o i siti di conferimento degli stessi, individuati tra quelli indicati in sede Permesso di Costruire e/o altri, anche nel caso in cui quelli ipotizzati non fossero disponibili e/o sulla base degli esiti analitici, tali materiali non siano compatibili con le prescrizioni autorizzative degli stessi.

c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione appaltante sui lavori:

- 18) le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale operativo e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni ed i materiali che il D.L. riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica dello stato dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi in sito ed in laboratorio, ivi inclusi i necessari prelievi di campioni - in contraddittorio con il D.L. o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla D.L. o dall'organo di collaudo e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati ovvero la qualità di una parte/porzione dell'opera prima dell'esecuzione di lavorazioni successive. La spesa per la custodia fino all'emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 102, del d. lgs. n. 50/16, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del D.L. che dell'appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità;
- 19) l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla D.L. per dare dimostrazione della qualità dell'opera non costituisce per nessun motivo titolo per l'appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali; l'assistenza durante le operazioni di presa incarico delle opere da parte dell'amministrazione comunale e/o degli enti erogatori delle utenze (ENEL TELCOM etc.);
- 20) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature e quelli per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché per la rimozione delle protezioni stesse su richiesta del D.L. (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il relativo ripristino;
- 21) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al D.L. entro le ore 10 del giorno stesso.
- 22) la comunicazione riepilogativa settimanale al D.L., entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:
- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti nella settimana;
 - mezzi d'opera impiegati;
 - avvenimenti principali occorsi nel periodo;
 - mensilmente, in occasione della redazione del SAL, una valutazione sommaria e sintetica dei lavori eseguiti nel periodo;
- 23) l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del D.L.) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori;
- 24) le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o secondo la discrezione del DL fra appaltatore e D.L. stesso; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione ed avanzamento del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi rispetto al P.L.;
- 25) gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici e all'esecuzione dei collaudi prestazionali, nonché per l'assistenza alla redazione del certificato di collaudo, esclusi i soli compensi dei collaudatori;
- 26) le spese conseguenti all'applicazione dell'art. 224 del d.P.R. n. 207/2010;
- 27) le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia iniziali che in corso d'opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione od all'elaborazione degli stati di avanzamento lavori;

- 28) l'esecuzione di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori; l'inoltro settimanale delle fotografie sullo stato dei lavori al D.L. unitamente alla comunicazione settimanale di cui al punto 18);
- 29) gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti di cui al d. lgs. n. 152/06;
- 30) tutte le prove di certificazione sui materiali per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche, antincendio o impiantistiche in generale;
- 31) gli oneri per prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dal D.L. per ulteriori accertamenti;
- 32) è fatto divieto di utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996); sono comprese nei prezzi unitari del contratto le spese per utilizzare nei lavori di maggiore impatto acustico solo macchinari, quali compressori, escavatori, perforatrici, martelloni ecc., + muniti dei vigenti certificati di emissione acustica e della migliore tipologia al fine di ridurre il più possibile i valori di emissioni acustiche anche sotto i livelli ammessi in deroga dall'Amministrazione comunale.

Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'appaltatore:

- 33) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione appaltante, come previsto al precedente art. 9, nonché le spese per garanzie e/o fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 34) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera, anche ai sensi dell'art. 8 del Cap. Gen.;
- 35) le spese di passaggio e per occupazione e/o alterazione temporanea di suolo pubblico esterno alle aree di cantiere, le spese per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante. Tutti gli oneri di recinzione, organizzazione del cantiere, allacciamenti provvisori, deviazioni provvisorie del traffico ove necessarie sono a totale carico dell'appaltatore. Sarà inoltre onere dell'appaltatore l'indennizzo dei danni eventualmente arrecati a terzi, alle aree private e pubbliche oggetto di occupazione temporanea per la realizzazione delle opere, per i quali la Stazione Appaltante è sollevato da ogni onere e responsabilità; l'appaltatore è altresì obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sui tratti di strada interessati dai lavori, garantire in qualsiasi momento gli accessi alle proprietà pubbliche e private, anche mediante la realizzazione di opere provvisorie a sue esclusive spese, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la Stazione Appaltante o le Amministrazioni proprietarie delle viabilità interessate, sotto tale rapporto, dovessero sopportare per colpa di esso appaltatore;
- 36) spese per le opere provvisorie necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 37) l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ex d. lgs. n. 81/08) allegato al contratto di appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo Sicurezza dell'appaltatore e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, nonché quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), la messa in sicurezza dei macchinari in genere e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965, del d. lgs. n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 38) oneri per le sottoelencate competenze ed attività, legate alla sicurezza e tutela del personale:
- responsabilità del servizio di prevenzione e protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'appaltatore;

- 39) le spese, la periodica visita medica e tutto quanto necessario alla prevenzione a favore del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
- 40) l'approntamento e gli aggiornamenti del programma dei lavori da sottoporre al D.L., secondo quanto previsto nel presente CSA;
- 41) le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione dei percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo in prossimità del cantiere; le segnalazioni diurne e notturne mediante fornitura e manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei segnali luminosi prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, in particolare nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele ;
- 42) la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina e degli elaborati di dettaglio delle opere, compilati nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni, preventivamente approvate dal D.L., che l'appaltatore dovesse ritenere necessarie a seguito degli accertamenti integrativi eseguiti a propria cura e spese. Sono altresì a carico dell'appaltatore la tenuta in cantiere di due copie aggiornate di tavole, recanti il timbro "esecutivo" e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l'appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall'appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell'arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall'opera e dalle sue componenti, l'appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenutane l'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed esecutive senza maggiori oneri per la Stazione appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;
- 43) gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi e, particolarmente, tutti i permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione dell'opera richiesti da leggi, norme e procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate sia in corso d'opera che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilità delle opere realizzate;
- 44) la recinzione del cantiere e la delimitazione dei cantieri itineranti, come previsto dal Piano della Sicurezza e Coordinamento, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere rispetto all'esterno;
- 45) nel cantiere dovranno essere installati, a spese dell'appaltatore, e mantenuti durante tutta la durata dei lavori, uno o più cartelli informativi con loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, redatti con logotipi e grafica che saranno indicati dalla Stazione appaltante, comprensivi delle indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1729/UL del 1 giugno 1990) secondo lo schema-tipo:

Stazione appaltante; Titolo generale dell'opera;

Immagini e/o grafici illustrativi dell'opera (quando tecnicamente possibile);

Titolo del lavoro in appalto;

Estremi della legge o del piano;

Enti finanziatori ed estremi del contributo pubblico;

Impresa/e esecutrice/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA ed abilitazioni ex dm 37/08);

Importo complessivo dei lavori; Data di consegna dei lavori;

Data contrattuale di ultimazione dei lavori; Progettista;

Progettista opere in c.a.; Assistente tecnico; Direttore del cantiere; Direttore dei lavori;

Coordinatore per la sicurezza in fase progettuale; Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva;

Subappaltatore/i (compresi gli estremi della qualificazione SOA per categorie ed importi adeguati);

Impresa/e installatrice/i degli impianti ex art.1, dm 37/08 + progettista dell'impianto o degli impianti;

Rup;

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico.

In fondo alla tabella saranno riportati l'indirizzo dell'ufficio competente presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni sull'opera con i dati aggiornati e le comunicazioni al pubblico sull'andamento dei lavori, con particolare riferimento alle eventuali sospensioni degli stessi e alle motivazioni che le hanno determinate; dovrà essere prevista l'illuminazione notturna;

46) le spese per lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell'ambito del cantiere ed in ragione delle opere appaltate presso discariche autorizzate, rimanendo tale attività a totale cura ed onere dell'appaltatore nel rispetto delle vigenti norme;

47) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il D.L. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;

48) le spese per canoni, diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della l. n. 633/41 e s.m.i., e degli artt. 2575 e segg. del c.c.;

49) le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;

50) il Piano di Sicurezza per l'allontanamento di rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;

51) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 18 del Cap. Gen.; gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico, ai sensi del d. lgs. n. 81/08;

52) l'approntamento, prima dell'emissione del SAL di completamento, degli elaborati As Built finali. Di tali elaborati dovrà essere consegnata una copia su carta timbrata e firmata dai responsabili, nonché una copia degli stessi in formato pdf e in formato editabile (file grafici in formato dwg o compatibile, file di testo in formato doc o compatibile);

53) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi; L'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi costo, spesa o danno, ivi inclusa, in via non limitativa, qualsiasi responsabilità e danno, derivante o comunque connesso all'inquinamento ambientale o agli altri disturbi causati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori. Se necessario dovrà altresì richiedere e ottenere eventuali autorizzazioni in deroga in materia di inquinamento acustico. Sarà responsabilità dell'Appaltatore attivare la pratica di richiesta di autorizzazione in deroga di tipo non semplificato per attività rumorosa temporanea.

54) l'uso anticipato di parte dell'opera che venisse richiesto dalla Stazione appaltante, non comporta il diritto per l'appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della Stazione appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione appaltante (art. 230, d.P.R. n. 207/10), fatti salvi eventuali obblighi in tal senso esplicitamente previsti dal contratto.

55) Oneri in capo all'appaltatore in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere:

56) fermo il disposto dell'art. 90, comma 9, del d. lgs. n. 81/08, l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:

- l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali (organismi paritetici).
- Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del rispettivo Piano Operativo di Sicurezza delle imprese operanti in cantiere e dell'accettazione da parte del Coordinatore della Sicurezza delle relative procedure.

Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate e indette dal coordinatore della sicurezza ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 92, lettera e), del d.lgs. n. 81/08.

Art. 13 - Trattamento retributivo dei lavoratori

In applicazione dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/16 al personale impiegato nei lavori oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per l'osservanza da parte di quest'ultimo delle anzidette norme nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Tale responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore si esplica altresì in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'appaltatore è tenuto a collaborare con la Direzione lavori nell'ambito della verifica periodica da quest'ultima svolta, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/16, circa il possesso e la regolarità della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei lavoratori da parte dell'appaltatore, del subappaltatore con riguardo a quanto previsto dall'art. 1 della l.n. 4/1953 e dal DURC.

L'appaltatore e i subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori, dovranno fornire periodicamente (con cadenza bimestrale) alla Stazione appaltante specifica autodichiarazione sottoscritta con firma autografa dall'appaltatore e da ciascun subappaltatore, rilasciata nelle forme del d.P.R. n. 445/00 con allegata copia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, attestante e a comprova della regolarità retributiva e della corretta effettuazione delle ritenute e dei versamenti IRPEF dei rispettivi lavoratori via via impegnati nella corrispondente fase di esecuzione dei lavori.

Art. 14 - Tutela dei lavoratori

L'appaltatore, e per suo tramite, i subappaltatori trasmetteranno alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali (ivi inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici ai sensi dell'art. 105, comma 9, del d. lgs. n. 50/16.

La Stazione appaltante precisa che le Autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, ambiente, fisco, sono:

- INPS
- INAIL
- A.S.L.
- CASSA EDILE
- DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

- ARPA
- AGENZIA DELLE ENTRATE

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva ed individuale, nonché a quelli inerenti ai programmi di formazione ed addestramento. In particolare, gli addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti saranno sottoposti alla sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Art. 15 - Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire, a norma dell'art. 2087 c.c., la vita, l'incolumità e la personalità (anche morale), del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori, di soggetti con contratti continuativi di cooperazione, fornitori e prestatori di servizio nonché del relativo personale dipendente, oltre che del personale di direzione, sorveglianza ed attestazione del collaudo incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi del d.P.R. n. 1124/65, del d.lgs. n. 38/00 e del d. lgs. n. 81/08 e loro successive modificazioni, anche se emanate in corso d'opera.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente ed unicamente sull'appaltatore, restandone sollevati sia la Stazione appaltante sia il D.L.

L'appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui detti lavoratori devono attenersi, di cui dovrà essere consegnata copia al D.L..

E' facoltà dell'appaltatore nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'appaltatore provvederà inoltre alla nomina del medico competente ed alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, dell'evacuazione del cantiere in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, pronto soccorso e gestione dell'emergenza.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative vigenti in materia.

Art. 16 - Domicilio dell'appaltatore

Nel contratto, l'appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal D.L. o dal Rup, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella gestione dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto così come risultante dal predetto contratto.

Art. 17 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale adeguati all'esercizio dell'attività derivanti dalla esecuzione del contratto. L'appaltatore rimane, in ogni caso, responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato presso la Stazione appaltante che provvederà a darne comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'appalto, l'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la propria presenza presso il luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti a detti soggetti alcuna indennità.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del direttore tecnico dell'impresa appaltatrice, l'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, con espressa assunzione della responsabilità relativa al rispetto ed alla piena applicazione del piano delle misure

antinfortunistiche per la sicurezza dei lavoratori, con riguardo a tutte le imprese impegnate nello svolgimento dell'appalto.

Il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il sopracitato rappresentante delegato.

Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese raggruppate o consorziate. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore tecnico di cantiere anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Previa motivata comunicazione all'appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Art. 18 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai per imperizia, incapacità o negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali o nella esecuzione delle lavorazioni.

Art. 19 - Accesso al cantiere di soggetti autorizzati dall'ufficio di Direzione Lavori

L'appaltatore dovrà garantire l'accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L., e del coordinatore C.S.E. per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la D.L. e/o la committenza ritenesse opportuno fare eseguire.

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione in cantiere per il personale esterno (Direzione Lavori, Organo di collaudo) ed in visita un numero adeguato di dispositivi di protezione individuale.

CAPITOLO 1.4 – INIZIO DEI LAVORI

Art. 20 – Attestazione dello stato dei luoghi, consegna dei lavori, subentro dell'appaltatore

Il direttore dei lavori, in occasione della consegna delle aree di lavoro, comunica con un preavviso minimo di 15 giorni all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'appaltatore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette al Rup il verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

Fa parte integrante della consegna dei lavori la trasmissione all'appaltatore della tavola dei capisaldi, unitamente alla presa visione della posizione degli stessi in sito.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva (fermo restando il risarcimento del maggior danno), oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Ove l'istanza dell'appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

In ogni caso l'istanza di recesso non verrà accolta laddove il ritardo della consegna consegua a provvedimenti di qualsiasi natura provenienti da autorità statali e/o locali; in questo caso non sarà dovuto alcun indennizzo all'appaltatore.

Qualora iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49.

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'appaltatore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, l'individuazione di sagome e/o capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'appaltatore stesso;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Nel caso di temporanea indisponibilità di aree di cantiere, il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale delle lavorazioni, cioè di quelle da realizzarsi sulle aree disponibili.

Al momento della consegna parziale, l'appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni consegnate (cioè quelle relative alle aree disponibili).

In ogni caso, la data del verbale di consegna parziale redatto dal Direttore Lavori costituisce il dies a quo del termine contrattualmente previsto per la realizzazione di tutte le lavorazioni.

La data di consegna deve dunque individuarsi in quella del verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori e non viene aggiornata la durata dei lavori.

Nell'ipotesi in cui terminata la realizzazione dei lavori previsti dal suddetto programma, permangano le cause di indisponibilità delle aree residue, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori di cui all'art. 25.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Nel caso in cui nelle zone disponibili siano riscontrate differenze sostanziali fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, tali cioè da condizionare il regolare inizio dei lavori, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al Rup, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

La Stazione appaltante per questioni di urgenza si riserva di consegnare i lavori anche nelle more della stipula del contratto.

All'esito delle operazioni di consegna d'urgenza dei lavori, il D.L. e l'appaltatore sottoscrivono il relativo verbale, che viene trasmesso al Rup, e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori nella misura indicata in sede di offerta.

È responsabilità dell'appaltatore nell'elaborare il piano dei lavori (P.L.) congruentemente al cronoprogramma a base di gara, organizzare le proprie risorse e la propria attività tenendo conto delle interferenze e sequenzialità di esecuzione.

Dal giorno della consegna dei lavori ogni responsabilità per danni diretti od indiretti a cose e persone a qualunque titolo presenti in cantiere grava interamente sull'appaltatore.

Il direttore dei lavori, previa disposizione del Rup, dispone la consegna dei lavori entro 25 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 15 del decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49 nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo appaltatore, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 21 - Rinvenimenti fortuiti

La Stazione appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà dei beni mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi.

L'appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al D.L., depositare i beni mobili e deperibili rinvenuti presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione appaltante rimborserà le spese sostenute dall'appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni e cautele che fossero espressamente ordinate.

Ove la custodia di tali beni non fosse immediatamente assicurabile, l'appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma del d. lgs. n. 42/04.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione appaltante e delle Autorità competenti.

Art. 22 - Limiti di fornitura: programma di esecuzione dei lavori; disposizioni e ordini di servizio

Esecuzione dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 25 giorni dalla firma del contratto.

Il Direttore dei lavori invierà all'Appaltatore apposito avviso di consegna dell'area di cantiere specificando il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per formalizzare la consegna.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20 per le ipotesi di mancata presenza dell'appaltatore nel giorno e luogo indicati dal Direttore Lavori per la consegna in via d'urgenza (prima della stipula del contratto), qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei lavori la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Negli elaborati grafici sono riportate le infrastrutture da eseguire nel contesto già urbanizzato e aperto al pubblico. Tali attività sono caratterizzate da carenza di spazi operativi e/o da compresenza di ditte terze; il coordinamento dei lavori è a carico del D.L. al quale è delegato il compito di disporre indicazioni tecniche ed organizzative, tra le quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo si annovera:

- Suddivisione dei lavori in singole porzioni da eseguire in successione, al fine di garantire la fisica separazione tra attività differenti;
- Assegnazione di durate definite ed inderogabili per completare i lavori di una porzione di lavoro, al fine di renderla disponibile per altre ditte;
- Solo se necessario, comunicazione di locale e temporanea compresenza di ditte terze all'interno di una porzione di cantiere;
- Protezione delle guaine impermeabilizzanti dei solai al di sopra dei quali sono da realizzare le urbanizzazioni.

L'appaltatore si adeguerà alle disposizioni della D.L. senza che ciò comporti alcun diritto a richiedere maggiori costi o maggiori tempi.

Limiti di fornitura

Per le attività che richiedono la modifica della attuale viabilità le aree entreranno nella disponibilità dell'appaltatore nello stato di conservazione in cui si trovano al momento della consegna.

Programma di esecuzione dei lavori.

L'appalto dovrà svolgersi in conformità al cronogramma di esecuzione dei lavori redatto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 207/10, il quale forma parte integrante e sostanziale del Progetto Esecutivo posto a base di gara.

L'appaltatore dovrà tradurre il programma dei lavori in un documento applicativo, coerente con il cronoprogramma dei lavori posto a base di gara.

Il P.L. e la struttura di gestione definita nell'organigramma funzionale/nominativo così redatti dovranno essere presentati al D.L. entro la consegna dei lavori, e questi procederà alla relativa approvazione. Ove il D.L. ritenesse di formulare osservazioni a tali documenti, l'appaltatore dovrà provvedere ad adeguare il P.L. e l'organigramma funzionale/nominativo secondo le indicazioni ricevute nel termine di 7 (sette) giorni ritrasmettendolo per le relative verifiche al D.L.

In caso di ritardo l'appaltatore sarà sanzionato come previsto al successivo art. 39.

Il P.L., definito in sede di consegna, in maniera congruente ed idonea a ricomprendere gli adempimenti relativi al piano operativo di sicurezza e redatto sul tipo diagramma di Gantt dovrà contenere i seguenti elementi minimali di dettaglio:

- scomposizione dell'intervento in un numero minimo di attività elementari o complesse congruo all'illustrazione compiuta dell'opera da realizzare;
- minimo frazionamento dell'unità temporale di riferimento: giorni.

Poiché il programma operativo dei lavori costituisce lo strumento di verifica della progressione delle opere e del rispetto delle tempistiche esecutive, esso dovrà essere compilato in modo da consentire di correlare a ciascuno segmento temporale, di durata settimanale, le percentuali di lavorazioni prefissate. Pertanto, per le attività elementari o complesse che non si esauriscano nel lasso temporale di riferimento l'appaltatore dovrà indicare, con descrizione quanto più possibile analitica delle lavorazioni programmate, la distribuzione delle stesse nella settimana o nelle settimane successive, con specifica attribuzione della relativa quota percentuale di esecuzione.

Il programma dei lavori deve essere predisposto curando il coordinamento delle diverse fasi di lavoro e tenendo conto dell'interazione tra loro di lavorazioni di diverso genere e con eventuali lavorazioni non comprese nel presente appalto.

Tale programma dovrà essere elaborato secondo legami funzionali di precedenza e successione tra le varie attività di dettaglio.

Dovranno inoltre essere indicate come attività:

- la presentazione al D.L. dei contratti di subappalto con relativi allegati;
- la sottoscrizione dei contratti di acquisto;
- l'approvazione delle campionature;
- la predisposizione dei disegni costruttivi;
- la fornitura dei materiali;
- le verifiche tecnico funzionali comprese nel contratto.

Ogni qualvolta si verifichino varianti significative al programma per ritardi o anticipazioni delle lavorazioni, l'appaltatore dovrà provvedere ad aggiornare il programma stesso entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi della variazione medesima, mantenendo ferma la durata complessiva del contratto. Il P.L. così variato dovrà essere sottoposto nuovamente alla valutazione del D.L. e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), per quanto di sua competenza.

Fintanto che non sia approvato il nuovo P.L. verrà considerato valido a tutti gli effetti il P.L. precedente.

Il reiterato mancato rispetto del predetto P.L. per almeno due volte anche non consecutive, certificato dal D.L. a mezzo di lettera raccomandata r/r ovvero tramite PEC, costituirà grave inadempienza contrattuale da parte dell'appaltatore.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto l'inizio dei lavori, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto alle lavorazioni programmate ed ai singoli avanzamenti.

L'appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività per festività o godimento di ferie da parte degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcune lavorazioni in rapporto alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui le stesse vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove ne sia prevista la consegna parziale anticipata;
- di eventuali lavorazioni notturne e festive se necessarie.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice, che non comportino una modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal D.L. previo accertamento del carattere irrinunciabile degli stessi e della mancata incidenza sul termine finale di esecuzione dell'opera. La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di ordinare che l'esecuzione dei lavori avvenga nel modo più conveniente per la loro compiuta realizzazione a regola d'arte, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli dedotti in contratto.

I lavori dovranno essere svolti con continuità e regolarità, in modo che l'opera sia compiuta nei termini stabiliti e rispettando il programma di esecuzione.

Disposizioni e ordini di servizio

Il Rup impartisce al D.L. con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Rup al D.L. resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Rup ovvero del D.L. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal D.L., deve essere vistato dal Rup. L'appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

L'ordine di servizio dev'essere attuato con la massima cura e puntualità, nel rispetto delle norme di contratto, del presente CSA e delle disposizioni di legge.

L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione all'ordine di servizio, ancorché disponga lavorazioni da eseguirsi contemporaneamente in diversi luoghi, a pena di esecuzione delle stesse d'ufficio in danno all'appaltatore medesimo. Resta comunque fermo il diritto di quest'ultimo di sollevare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli come sopra indicato.

Ove il D.L. richieda all'appaltatore, per effetto di atti o fatti imputabili all'appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma, tale richiesta non costituisce in alcun modo presupposto per l'appaltatore di pretendere compensi aggiuntivi né l'appaltatore può opporvisi.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata opera entro un termine prestabilito ovvero di disporre le modalità esecutive che riterrà più opportune e convenienti, in ragione di eventuali proprie esigenze correlate alla esecuzione dei lavori od alla esigenza di coordinarne l'esecuzione con la consegna delle forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

CAPITOLO 1.5 – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 23 – Accettazione dei materiali, campionature e prove tecniche

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee dal CSA e dai capitolati speciali.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, e/o non risultino conformi alla documentazione tecnica presentata dall'appaltatore preliminarmente alla fornitura, con obbligo per l'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo la preventiva accettazione da parte del direttore dei lavori della documentazione tecnica predisposta e presentata a cura dell'appaltatore; nella documentazione tecnica è incluso lo sviluppo del progetto costruttivo, ove necessario. L'esito dell'analisi condotta dal Direttore dei Lavori sulla documentazione proposta avverrà entro i 10 giorni solari successivi alla presentazione. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte del direttore dei lavori, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'appaltatore.

I materiali previsti dal progetto prima della fornitura in cantiere sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Art. 24 – Verifica del rispetto degli obblighi dell'appaltatore e del subappaltatore

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del d. lgs. n. 50/16;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'appaltatore delle prescrizioni relative al subappalto

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'appaltatore, il direttore dei lavori coadiuva il Rup nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/16.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del Rup, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al Rup per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni, ove e se necessario, e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'appaltatore gli eventuali nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6 del decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Art. 25 - Sospensione e ripresa dei lavori, proroghe

25.1 Ordine di sospensione

(a) Il Direttore dei Lavori ha la facoltà, sentito il Rup, qualora lo ritenga ragionevolmente opportuno, di ordinare all'Appaltatore di sospendere in tutto o in parte l'esecuzione delle Opere. Durante la sospensione dei lavori, l'Appaltatore dovrà conservare, immagazzinare e proteggere le Opere già eseguite da ogni deterioramento, perdita o danno e assicurare che ciò sia fatto in conformità e nella misura in cui sia richiesto dal Direttore dei Lavori.

(b) Fermo restando quanto ordinato dal Direttore dei Lavori, durante il periodo di sospensione dei lavori sul Sito, l'Appaltatore dovrà mantenere il personale, la mano d'opera e le Attrezzature sul Sito o nelle vicinanze dello stesso pronti a riprendere l'esecuzione delle Opere al ricevimento di istruzioni da parte del Direttore dei Lavori.

(c) In caso di sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

25.2 Costi addizionali

Ogni eventuale costo addizionale sostenuto dall'Appaltatore nell'adempiere alle disposizioni e/o alle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori ai sensi del Paragrafo 25.1 (il "Costo Addizionale"), sarà sommato al Prezzo Contrattuale e pagato dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Direttore dei Lavori per l'accertamento dell'entità del Costo Addizionale.

25.3 Mancato riconoscimento di costi addizionali o pagamenti

L'Appaltatore non avrà diritto di ricevere alcun Costo Addizionale qualora la sospensione sia causata da:

- (a) inadempimenti dell'Appaltatore;
- (b) esigenze connesse alla corretta realizzazione delle Opere in conformità al Contratto e in particolare agli Standard di Sicurezza.

25.4 Ripresa dei lavori, Consegna o costruzione

(a) Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al Rup affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup.

(b) Al ricevimento della notifica a riprendere l'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà esaminare le Opere oggetto della sospensione. L'Appaltatore dovrà eliminare ogni deterioramento, vizio o perdita verificatisi durante la sospensione. I costi sostenuti dall'Appaltatore per effettuare tali operazioni di esame, l'eliminazione dei difetti e di ripresa dei lavori saranno sommati al Prezzo Contrattuale, fatta eccezione per i casi in cui la sospensione sia stata ordinata ai sensi del Paragrafo 25.3, nel qual caso tali costi saranno a carico dell'Appaltatore.

(c) L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun rimborso dei costi sostenuti al fine di eliminare i deterioramenti, vizi o perdite se questi siano stati causati da materiali difettosi o dalla cattiva esecuzione delle Opere o dalla mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori ai sensi del Paragrafo 25.1.

(d) Qualora la sospensione abbia ad oggetto tutte le Opere e si sia protratta per un periodo continuato o complessivo di oltre cinque (5) Mesi, ciascuna delle Parti potrà, mediante notifica all'altra Parte, risolvere il Contratto, nel qual caso l'Appaltatore avrà il diritto di essere pagato previa valutazione e certificazione da parte del Direttore dei Lavori del valore delle opere eseguite alla data di sospensione.

(e) Nell'ipotesi di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 (novanta) giorni, la Stazione Appaltante provvederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

24.5 Effetti della sospensione sulle Responsabilità per vizi

Qualora all'Appaltatore, esclusivamente a causa di una sospensione ordinata dal Direttore dei Lavori ai sensi del presente Articolo 25 (con l'eccezione dei casi previsti dal Paragrafo 25.3) sia richiesto di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dalla eliminazione dei vizi successivamente a dodici (12) Mesi dalla data in cui le Opere avrebbero dovuto essere consegnate, ma che a causa della sospensione non sono state consegnate, i costi addizionali sostenuti dall'Appaltatore saranno sommati al Prezzo Contrattuale.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso, la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Rup, sentito il direttore dei lavori entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 26 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e durata giornaliera dei medesimi

Il tempo utile per l'esecuzione dell'intero appalto decorrente dalla data del verbale di consegna – anche parziale – del cantiere è stimato in complessivi **240 (duecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi (come da cronoprogramma allegato agli atti di gara).

Nel suddetto tempo utile debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climaticamente sfavorevoli, nonché i tempi previsti dai CCNL, locali e aziendali per ferie, i tempi di riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori.

L'appaltatore riconosce esplicitamente che i termini contrattuali trovano conferma nel Programma Lavori dallo stesso elaborato, al netto della riduzione dei tempi offerta, in piena e totale autonomia di valutazione in termini di risorse, organizzazione e modalità operative, sulla base del cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo posto a base di gara, e che, pertanto, nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali.

Art. 27 - Ultimazione dei lavori

Con il termine "ultimazione lavori" nel presente CSA si intende il completamento dei relativi lavori previsti dal progetto esecutivo.

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, elabora tempestivamente i rispettivi certificati di ultimazione dei lavori e li invia al Rup, il quale ne rilascia copia conforme all'appaltatore.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte e quando anche i disegni "as built" sono consegnati al Direttore dei Lavori nelle forme contrattualmente previste.

In ogni caso, alla data di scadenza di fine lavori prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel capitolato speciale di appalto e nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

I certificati di "ultimazione lavori" potranno prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dei rispettivi stati finali e per l'effettuazione dei collaudi provvisori di cui all'art. 102 del d. lgs. n. 50/16.

Art. 28 – Modifiche, variazioni e varianti in corso d'opera e nuovi prezzi

Non sono ammesse modifiche e/o variazioni non autorizzate dalla Stazione Appaltante e, per essa, dal RUP

Il direttore dei lavori fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni che ne rendano necessaria e legittima l'adozione ai sensi dell'art. 106 cc. 1 e 2 d.lgs 50/2016.

In particolare, il direttore dei lavori:

- con riferimento all'ipotesi di cui al c. 1 lett. c) dell'art. 106 sopra citato descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del Rup della sua non imputabilità alla Stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione;

- propone al Rup le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup.

Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'appaltatore stesso.

Si applica altresì l'articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/16: in tal caso, dunque, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'appaltatore a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore in sede di accordo bonario o a titolo transattivo.

Nei casi in cui la variante necessaria ecceda il suddetto limite del 20%, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il Rup ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali condizioni; nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni in ordine alle eventuali condizioni poste dall'appaltatore.

Nella suddetta ipotesi, qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup, la proposta di variante deve intendersi accettata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale ovvero occorra adoperare materiali provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 23, comma 16, del d. lgs. n. 50/16, rilevabili alla data di formulazione dell'offerta, ove esistenti;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili, comprese nel contratto;
- c) quando sia impossibile detta assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate in contraddittorio tra D.L. e appaltatore prendendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti rilevabili alla data di formulazione dell'offerta, previa approvazione del Rup.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso offerto dall'appaltatore.

Ove da detti calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Rup.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il D.L. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al Rup.

È invece espressamente esclusa, come da successivo art. 38, la revisione dei prezzi.

Art. 29 – Sinistri alle persone e danni - Danni di forza maggiore

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al Rup.

Restano a carico dell'appaltatore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'appaltatore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non sono considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

Art. 30 - Lavori in economia

È fatto divieto all'appaltatore di intraprendere lavori in economia non ordinati dalla Stazione Appaltante.

La Stazione appaltante ha il diritto di chiedere all'appaltatore di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori in economia non previsti in contratto senza che questi possa rifiutarsi.

Le relative prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia, nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni effettuate in economia, l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al D.L. le liste con le ore di impiego degli operai, dei noli e dei materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e comunque non dichiarate dall'appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi unitari di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori (tabelle compilate periodicamente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi) incrementati di spese generali (pari a 13%) ed utili (pari al 10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 31 – Documentazione tecnica e materiali di rispetto

Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere di cui al presente appalto, l'appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante entro i 15 (quindici) giorni successivi tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, al fine di poter redigere il certificato di collaudo di cui all'art. 102, del d. lgs. n. 50/16.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, l'appaltatore dovrà trasmettere, in particolare, quanto segue:

- Schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi (ex UNI 86/90 e UNI 90/38), distinguendo i prodotti che recano il marchio CE ed i prodotti marginali ai sensi del d.P.R. n. 246/93)
- Documenti di identificazione e rintracciabilità di materiali e componenti;
- Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;
- Elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;
- Registrazioni di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in produzione, che finali;
- Certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da istituti ufficiali;
- Disegni *as-built*, georeferenziati, con il rilievo esatto del percorso delle reti interrate ed il posizionamento esatto dei pozzetti. I disegni *as built* saranno consegnati in unica copia cartacea firmata ed in formato elettronico in pdf ed in formato editabile
- Dichiarazioni di Conformità degli impianti.

Inoltre, entro la data di ultimazione delle prestazioni di lavoro, l'appaltatore dovrà consegnare al D.L. tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni relative all'avvenuto controllo e omologazione e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge e che sono di competenza dell'appaltatore medesimo, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di richiedere il certificato di agibilità e/o collaudo.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in unica copia cartacea e in formato pdf su supporto elettronico.

Sarà cura e onere dell'appaltatore consegnare alla Stazione appaltante tutte le serie di materiale di rispetto necessarie a consentire la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato, la quantità minima è pari al 2% della quantità messa in opera.

L'appaltatore dovrà pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei tempi e con modalità tali da permettere il rispetto della tempistica sopra riportata, per l'emissione del rispettivo certificato di collaudo o per addivenire alla eventuale consegna anticipata.

La Stazione appaltante qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte dell'opera realizzata prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art. 230 del d.P.R. n. 207/10.

CAPITOLO 1.6 – CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 32 - Contabilità, documenti contabili e riserve

La contabilizzazione dei lavori "a corpo" verrà effettuata, al netto del ribasso di contratto, proporzionalmente al loro sviluppo in base della percentuale eseguita dei lavori medesimi, secondo la seguente tabella di ripartizione dell'importo contrattuale :

RIPARTIZIONE IMPORTO CONTRATTUALE

DESCRIZIONE ATTIVITA'	INCIDENZA PERCENTUALE
VIA CAMMEO - STAZIONE INTERRATA DI CASSONI	5,95%
VIA DEL FIORINO - STAZIONE INTERRATA DI CASSONI	6,70%
RICARICA VEICOLI ELETTRICI	1,41%
FONTANELLI	15,80%
CHALET - MOVIMENTI TERRA, SISTEMAZIONI ESTERNE	10,82%
CHALET - OPERE STRUTTURALI	13,00%
CHALET - MURATURE INTERNE ED ESTERNE	7,00%
CHALET - PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, CONTROSOFFITTI	9,97%
CHALET - LATTONERIE, TINTEGGIATURE	2,70%
CHALET - INFISSI INTERNI ED ESTERNI	5,97%
CHALET - RETI INTERRATE ED OPERE A VERDE	0,25%
PLAYGROUND	4,03%
CHALET - IMPIANTI ELETTRICI	9,08%
CHALET - IMPIANTI MECCANICI	7,32%
IMPORTO TOTALE URBANIZZAZIONI SECONDARIE	100,00%

Ove non diversamente ed esplicitamente specificato, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti, ancorché non espressamente indicati dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve (tempestività della loro iscrizione ed esplicazione, decadenza), il D.L. e l'appaltatore si attengono alla disciplina prevista dalla Stazione appaltante e riportata nel presente CSA.

Il D.L. effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione, con precisione e tempestività, dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti produttori spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Ferme restando le disposizioni contenute nel d. lgs. n. 231/02 e quelle concernenti la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'appaltatore contenuta nel presente CSA e nel contratto di appalto, il D.L., in base al principio di costante progressione della contabilità, provvede all'accertamento ed alla

registrazione di tutti i fatti producenti spesa, contemporaneamente al loro accadere e quindi di pari passo con l'esecuzione dell'opera, affinché possa sempre:

- a) rilasciare i SAL entro il termine fissato nell' art. 35, ai fini della emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del Rup.;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni, per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

I materiali approvvigionati nel cantiere e non installati non verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori.

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
 - 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
 - 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
 - 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori; nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
 - 4) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
 - 5) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del Rup e del direttore dei lavori;
 - 6) le relazioni indirizzate al Rup;
 - 7) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - 8) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
 - 9) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la percentuale di avanzamento delle lavorazioni, effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle quantità lavorate. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
- I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
- c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'appaltatore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore. Il direttore dei lavori propone al Rup, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
- d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nel successivo art. 35, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette

immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che emette il certificato di pagamento; il Rup, previa verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore, invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

- e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore. All'atto della firma l'appaltatore non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario.

Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Il direttore dei lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'appaltatore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Rup comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi sottoindicati.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Se l'appaltatore firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore; in mancanza il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante deve riconoscere all'appaltatore.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'appaltatore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

CAPITOLO 1.7 – PAGAMENTI E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Art. 34 – Criteri di misurazione delle opere in variante

Nel caso di formalizzazione di una variante tecnico-economica, la misurazione delle opere viene effettuata iscrivendo le misure rilevate sul posto e relative ai singoli articoli dell'Elenco Prezzi Unitari

Le progressive misurazioni eseguite sono eseguite dal D.L. in accordo con i criteri di misura di cui alle prescrizioni tecniche del presente CSA.

L'importo degli oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento ex art.100 del d.lgs. 81/08, non soggetto a ribasso, è liquidato in quote percentuali proporzionali all'avanzamento dei lavori; l'importo non varia in conseguenza di variazioni delle quantità; esso tiene conto di eventuali lavorazioni in più o meno dell'ammontare complessivo finale delle opere rispetto all'impegno contrattuale.

Art. 35 – Anticipazione, pagamenti in acconto, rata di saldo, ritardi e interessi

L'appaltatore è informato che Immobiliare Novoli S.p.A. non riconosce alcuna anticipazione all'appaltatore.

Immobiliare Novoli non è tenuta in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori, il quale è espressamente escluso.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, con cadenza mensile.

L'appaltatore provvederà all'emissione nei confronti della Stazione appaltante delle apposite fatture.

Le fatture saranno pagate nel rispetto dei termini sottoindicati, ferme le verifiche di legge secondo le modalità e le tempistiche previste (ad esempio: verifica DURC, regolarità retributiva e versamento IRPEF lavoratori dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Sulla base del rendiconto proposto dall'Appaltatore, il D.L. redige e trasmette entro 20 (venti) giorni dalla fine del mese gli stati di avanzamento dei lavori (SAL) al Rup, il quale a sua volta emette i relativi certificati di pagamento entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dei SAL. Il Rup, previa le succitate verifiche di legge, invia i certificati di pagamento all'Appaltatore, per l'emissione della fattura; il pagamento sarà eseguito tramite bonifico bancario entro 60 gg fine mese data fattura.

Sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori per un ammontare pari al cinque per cento (5%); la ritenuta è svincolata con il pagamento della rata di saldo, previa consegna della Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia da consegnare con testo conforme a quanto specificato in Allegato C al presente Capitolato. La garanzia avrà efficacia sino alla scadenza del periodo di garanzia come definito dal successivo art. 43.

Il pagamento della rata di saldo sarà eseguito tramite bonifico bancario entro 60 gg fine mese data fattura..

Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri di sicurezza ex art.100, d. lgs. n. 81/08.

Ai sensi e per gli effetti della l. n. 136/10, la Stazione appaltante provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'appaltatore [ai componenti del raggruppamento temporaneo] come segue:

- a favore dell'Impresa_____, presso la banca_ con le seguenti coordinate:

(i) c/c_____Iban_____; (ii) CUP C15I23000320004 CIG 9934499FE8; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:_____.

- a favore dell'Impresa_____, presso la banca_con le seguenti coordinate:

(i) c/c_____Iban_____; (ii) CUP C15I23000320004 CIG 9934499FE8;_____; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

_____.

- a favore dell'Impresa_____, presso la banca_con le seguenti coordinate:

(i) c/c_____Iban_____; (ii) CUP C15I23000320004 CIG 9934499FE8; (iii) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

_____.

È espressamente vietato corrispondere alla mandataria quanto spettante alle imprese raggruppate.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 136/10, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Art. 36 - Cessione del corrispettivo dell'appalto

(b) L'Appaltatore avrà la facoltà di cedere, a istituti bancari e società di factoring, i propri crediti relativi alle somme certificategli come dovute nei certificati di pagamento emessi ai sensi dell'Articolo 35, dandone comunicazione scritta alla Stazione Appaltante almeno quindici (15) Giorni prima della data in cui il relativo pagamento è dovuto. Rimane inteso che la suddetta cessione è senza pregiudizio di ogni diritto della Stazione Appaltante ai sensi del Contratto.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e poi essere notificate alla Stazione appaltante debitrice.

In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo all'appalto con questo stipulato.

Art. 37 - Indicazione delle persone che possono riscuotere i pagamenti

Per quanto concerne le persone autorizzate a ricevere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del Cap. Gen. ed alla l. n.136/10.

Art. 38 - Revisione dei prezzi

È esclusa la revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 39 – Penali per ritardo nella esecuzione e mancato rispetto dei termini del programma operativo dei lavori (PL) e per inadempimento

Inosservanza dei termini di esecuzione dell'appalto

L'appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre i termini temporali previsti al precedente art. 26, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione appaltante le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e versare una penale pecuniaria pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle date previste per l'ultimazione delle opere, di cui all'art. 26 del presente CSA e fatto salvo il maggior danno da risarcire ai sensi dell'art. 1382c.c.

L'applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale dei lavori avverrà mediante deduzione dall'importo del corrispondente o dal primo successivo certificato di pagamento ovvero escutendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 9 del presente CSA.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore medesimo. Tale disapplicazione della penale non comporta alcuna tacita rinuncia a far valere le penali inerenti ad inadempimenti diversi ed ulteriori rispetto a quello per il quale la disapplicazione stessa è stata concessa né il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Rup sentito il D.L. e l'organo di collaudo.

La penale, nella medesima misura sopra indicata, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, NON sono previsti premi di accelerazione.

Inosservanza dei termini di presentazione del Programma operativo dei Lavori (PL) e delle previsioni in esso contenute

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del PL e della struttura di gestione definita nell'organigramma funzionale/nominativo rispetto ai termini di cui all'art. 22 del presente CSA, la Stazione appaltante applicherà una penale pari a 200,00 (duecento/00) euro/giorno. La mancata approvazione del PL per manifesta incompletezza e/o carenze documentali equivale alla mancata consegna dello stesso al fine dell'applicazione della penale.

La struttura di gestione definita nell'organigramma funzionale/nominativo del PL deve essere disponibile ed operativa nella sua completezza entro 20 giorni da calendario dal verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione della predetta struttura, così come indicata nel PL, la Stazione appaltante applicherà una penale pari a 300,00 (trecento/00) euro/giorno.

In caso di mancata attuazione del PL e della struttura di gestione definita nell'organigramma funzionale/nominativo, verrà applicata una penale pari a 500,00 (cinquecento) euro/giorno a partire dalla data di ricevimento della lettera di messa in mora redatta dal D.L. di intesa con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sino all'effettivo adempimento, constatato con apposito verbale dallo stesso D.L. È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Inosservanza al Piano di Sicurezza

Per la prima infrazione accertata al Piano di Sicurezza la Stazione appaltante applicherà una penale pari ad Euro 600,00 (seicento/00); nel caso di recidiva specifica e, segnatamente, per ciascuna infrazione successiva alla prima della stessa tipologia, detto importo verrà progressivamente aumentato di Euro 300,00 (trecento/00).

Qualora, per effetto dell'infrazione venga disposto il sequestro, da parte delle autorità competenti, il tempo di fermo del cantiere non sarà computato ai fini di un eventuale aggiornamento dei patti contrattuali, fermo restando, ove si verifichi ritardo nell'ultimazione delle opere, l'applicazione della penale all'uopo prevista.

Violazione della normativa sul controllo del personale di cantiere

In caso di inosservanza delle norme in tema di controllo del personale applicabili all'appalto verrà applicata una penale, per la prima infrazione, pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00); per ciascuna infrazione successiva della stessa tipologia, tale importo va aumentato progressivamente nella misura del 50% (cinquanta%).

Nel caso venisse riscontrata la presenza in cantiere di personale non autorizzato, la Stazione appaltante applicherà una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna di esse.

Tutte le penali di cui al presente articolo possono applicarsi autonomamente fra loro e cumulativamente, senza limite alcuno.

Le penali, comunicate all'appaltatore con lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, sono applicate secondo le modalità e gli importi indicati dal Rup, di concerto con il D.L., e saranno trattenute sull'ammontare del certificato di pagamento relativo allo stato d'avanzamento successivo al verificarsi della violazione cui la penale stessa si riferisce, con relativa emissione di nota di debito da parte della Stazione appaltante.

Nel caso in cui la Stazione appaltante applichi delle penali, l'appaltatore dovrà emettere fattura al lordo di queste, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 633/72.

Art. 40 - Conto finale

Il conto finale dei lavori è compilato dal D.L. e presentato al Rup entro 15 (quindici) giorni dalla relativa data di ultimazione dei lavori, così come accertata con apposito verbale dello stesso D.L., unitamente ad una relazione in

cui sono indicate le vicende che hanno caratterizzato l'esecuzione delle opere appaltate ed alla connessa documentazione. In particolare, al conto finale il D.L. allega:

- i verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo;
- I disegni as built ricevuti dall'appaltatore, e tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni di cui al precedente art. 31, in formato elettronico pdf ed editabile.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

L'appaltatore è chiamato a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro un termine assegnato non superiore ai 30 (trenta) giorni. All'atto della firma l'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel corso dello svolgimento dei lavori e registrate nell'apposito registro di contabilità e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non sia raggiunto l'accordo bonario di cui all'art. 205 del d. lgs. 50/16.

Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Sul conto finale firmato dall'appaltatore o comunque divenuto definitivo per effetto del decorso del termine assegnato non superiore ai 30 giorni di cui sopra, il Rup, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande iscritte dall'appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario.

Art. 41 – Verifiche, certificato di collaudo provvisorio e garanzie

I certificati di collaudo provvisorio dovranno essere emessi entro sei mesi dalla data dei rispettivi certificati di ultimazione lavori ed assumere carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

Decorsi i due anni, i collaudi si intendono approvati ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Qualora nel biennio succitato dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il Rup provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il D.L. e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Stazione appaltante di fare eseguire direttamente dall'appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi.

Nell'arco di tale periodo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, così come previsto dall'art. 229, comma 3, del d.P.R. n. 207/10.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

CAPITOLO 1.8 – GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 42 – Presa in consegna e utilizzo dell'opera

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo le opere devono essere consegnate alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna le opere, anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori.

L'intenzione di avvalersi di tale facoltà verrà comunicata all'appaltatore mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC con indicazione precisa delle aree oggetto di presa in consegna parziale e del termine perentorio entro il quale la Stazione appaltante dovrà ricevere in consegna le opere. A fronte di tale richiesta, l'appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

In caso di presa in carico anticipata delle opere, le obbligazioni inerenti la custodia sono trasferite in capo alla Stazione appaltante, mentre all'appaltatore spettano:

1. gli interventi manutentivi, salvo che gli stessi si siano resi necessari in dipendenza dall'utilizzo della cosa.
2. la completa pulizia dell'area da residui di lavorazione e la messa in sicurezza delle aree oggetto di presa in consegna anticipata.
3. l'arretramento delle aree di cantiere secondo le disposizioni del D.L. se interferenti con le aree oggetto di presa in consegna provvisoria

Art. 43 – Garanzia per vizi e difformità dell'opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

Il periodo di garanzia per le difformità ed i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, si estenderà per 24 mesi dalla data della consegna delle opere ai sensi dell'art. 1667 c.c.; la durata del periodo resta invariata anche nel caso in cui prima del termine intervenga l'emissione del certificato di collaudo.

Nel caso in cui dopo la fine lavori l'Appaltatore sia tenuto alla eliminazione di vizi afferenti determinati lavori e/o parti dell'opera, nei modi descritti al precedente articolo, per le parti oggetto di ripristino ed eliminazione del vizio il periodo di 24 mesi decorrerà dalla data di accettazione del ripristino da parte della Stazione Appaltante.

La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell'opera o da gravi difetti costruttivi o dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data del certificato di collaudo delle opere, e comprenderà in ogni caso, a carico dell'appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche di progetto, compresi la ricerca del guasto ed il ripristino delle opere eventualmente alterate durante le riparazioni. È fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni derivanti dai difetti e dai lavori appena citati.

Art. 44 – Risoluzione e recesso del contratto

Ai fini della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d. lgs. n. 50/16. Ai fini del recesso del contratto si applica l'art. 109 del d. lgs. n. 50/16.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione appaltata ancora da eseguire.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o in alternativa di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni.

In ogni caso, si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti di ordine generale e/o speciale per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché quelli richiesti per la stipula del contratto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) qualora nel corso della esecuzione del contratto gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- c) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- d) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 e s.m.i.;
- d) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dell'importo complessivo netto del contratto;
- e) per inadempimenti in materia di divieto di cessione del contratto e subappalto non autorizzato;
- f) per la reiterazione, per almeno tre volte, di mancato rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri eventualmente maggiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto che la Stazione appaltante dovesse sopportare in ragione della risoluzione del contratto medesimo.

Disposizioni comuni in caso di risoluzione o recesso

44.1 Effetti della risoluzione e del recesso

In caso di risoluzione del Contratto, ovvero di recesso della Stazione Appaltante:

- (a) la Stazione Appaltante avrà il diritto di trattenere definitivamente le Opere eseguite dall'Appaltatore alla data della risoluzione o del recesso, a seconda del caso, e l'Appaltatore sarà obbligato alla consegna delle Opere eseguite nello stato in cui si trovano, nel rispetto delle modalità previste dal Contratto. Al fine di evitare dubbi interpretativi, le Parti riconoscono e accettano che, anche in deroga all'Articolo 1458, comma 1, del Codice Civile, la risoluzione del Contratto non produrrà alcun effetto restitutorio tra di esse;
- (b) cesserà automaticamente – per effetto della semplice dichiarazione di recesso o risoluzione, a seconda del caso – ogni diritto o potere dell'Appaltatore relativamente alla detenzione o possesso del Sito, del cantiere e delle Opere, indipendentemente da eventuali contestazioni o controversie tra le Parti circa l'avvenuto recesso o risoluzione o le relative cause. A tale proposito, l'Appaltatore rinuncia sin d'ora a richiedere nei confronti della Stazione Appaltante e dei suoi aventi causa qualsivoglia provvedimento d'urgenza e/o ad avvalersi del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore del Sito.
- (c) l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 30 (trenta) Giorni dalla data della dichiarazione di risoluzione o di recesso, a seconda del caso, rimuovere le Attrezzature, lasciare il Sito e consegnare alla Stazione Appaltante il cantiere e tutte le aree di lavoro e le Opere eseguite pulite e sgombre da persone, attrezzi, materiali e da quant'altro non facente parte delle Opere medesime, restituendo l'area perfettamente pulita e in sicurezza;
- (d) anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera (c) e a ogni disposizione contraria del Contratto, l'Appaltatore acconsente sin d'ora a che, la Stazione Appaltante possa accedere liberamente e illimitatamente

ai Siti, provvedendo direttamente e autonomamente e a proprio rischio, se del caso, alla rimozione di mezzi, materiali e impianti ivi presenti, in ogni caso con spese a carico dell'Appaltatore.

In ogni caso, a seguito del recesso della Stazione Appaltante o della risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà direttamente procedere al completamento delle Opere secondo quanto previsto dal Contratto, o potrà avvalersi di altri appaltatori a tal fine, e avrà altresì il diritto di utilizzare liberamente ogni Attrezzatura che si trovi sul Sito (in quanto non rimossa dall'Appaltatore). Laddove richiesto dalla Stazione Appaltante dopo la comunicazione di recesso o di risoluzione del Contratto, a seconda del caso, l'Appaltatore, entro quindici (15) Giorni dalla richiesta, dovrà cedere alla Stazione Appaltante o a qualsiasi altro appaltatore da quest'ultimo nominato la propria posizione di beneficiario di ciascuno e tutti i contratti di subappalto relativi alle Opere che siano stati stipulati dall'Appaltatore.

44.2 Valutazione delle Opere e Pagamenti successivi alla Risoluzione o al Recesso

- (a) Non appena possibile, successivamente alla risoluzione del Contratto, ovvero di recesso della Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori, dopo essersi consultato con le Parti e dopo aver effettuato tutte le indagini ritenute opportune, provvederà a determinare il valore delle Opere fino alla data di risoluzione o di recesso, a seconda del caso certificandone l'ammontare.
- (b) In nessun caso l'ammontare complessivo così certificato potrà eccedere il Prezzo Contrattuale. Il Direttore dei Lavori emetterà un certificato di pagamento per l'ammontare di tale valore eccedente rispetto al totale delle somme pagate precedentemente all'Appaltatore. Tale certificato di pagamento sarà pagato dalla Stazione Appaltante entro i sessanta (60) giorni successivi alla sua data di emissione.
- (c) Resta inteso tra le Parti che i crediti dell'Appaltatore e le eventuali altre doglianze e pretese dello stesso potranno essere fatti valere solo successivamente e subordinatamente alla corretta riconsegna del Sito.

44.3 Proprietà del Progetto, delle Specifiche della Stazione Appaltante e del Progetto Esecutivo in caso di Risoluzione

Resta inteso che, in ipotesi di intervenuta risoluzione del, o recesso dal, Contratto, la proprietà del Progetto e delle Specifiche della Stazione Appaltante rimarrà della Stazione Appaltante, e che la proprietà del Progetto costruttivo rimarrà dell'Appaltatore, senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Art. 45 – Pubblicità e clausola di riservatezza

È fatto divieto all'appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, nonché di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del presente contratto o per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della medesima.

La Stazione appaltante ha diritto di esclusiva sulle eventuali concessioni di pubblicità, sui relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie, etc.

Art. 46 – Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'appalto che non sia stato possibile risolvere mediante accordo bonario sarà devoluta in via esclusiva all'Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Firenze.

CAPITOLO 1.9 – OBBLIGHI E PENALI DELL'APPALTATORE

Art. 47 – Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le opere oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate altresì nel rispetto delle previsioni del rilasciando permesso di costruire che sarà parte integrante e sostanziale del contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle previsioni contenute negli atti di cui al comma precedente e dichiara sin da ora che le stesse non determineranno modifiche dei prezzi unitari e/o del cronoprogramma.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire, tenere indenne e manlevare la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa, penale, danno, richiesta di risarcimento e quant'altro dovesse subire a causa dell'inadempimento da parte dell'Appaltatore stesso degli obblighi derivanti dagli atti di cui al comma 1.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, compresi e compensati con i prezzi unitari di contratto, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, e al presente Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori anche quelli di seguito elencati:

Attività preliminari in capo all'Appaltatore

- Verifica del rilievo-plano-altimetrico e stato di consistenza delle interferenze con pubblici servizi
- I rilievi, le misurazioni ed i tracciamenti relativi alle opere da eseguire; compreso l'utilizzo degli strumenti necessari per operazioni topografiche ed esecuzioni delle stesse, nonché l'onere per la conservazione di capisaldi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante;
- Provvedere a sua cura e spese agli eventuali correttivi del progetto nel caso in cui a seguito delle verifiche topografiche emergessero discordanze significative, anche a seguito delle modifiche intervenute nello stato dei luoghi rispetto alla data del rilievo.
- Dovrà inoltre provvedere, in accordo con gli Enti eventualmente interferiti, all'esatta individuazione plano-altimetrica delle diverse interferenze, e alla verifica che le deviazioni delle stesse siano compatibili con gli elaborati progettuali. Nel caso emergessero discordanze l'impresa dovrà provvedere a propria cura e spesa alle eventuale modifiche, che dovranno essere concordate direttamente con gli Enti interferiti.

Cantierizzazione delle opere

- L'Appaltatore dovrà procedere a proprie cure e spese a tutte le attività necessarie all'impianto delle aree di cantiere secondo il proprio know-how, nel rispetto delle indicazioni del progetto di cantierizzazione e del piano di sicurezza e coordinamento. Si intendono ricomprese tra gli oneri a carico dell'Appaltatore anche le lavorazioni necessarie alla realizzazione delle aree di cantiere e relativa dismissione finale.
- L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere, la pulizia da residui delle lavorazioni della viabilità esterna al cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e dai suoi subappaltatori.
- La verifica, a proprio costo e cura esclusivi, dell'esistenza di eventuali vincoli di qualsivoglia natura (compresi quelli derivanti dal dover lavorare all'interno di un quartiere con abitazioni, uffici ed esercizi commerciali in attività) e in caso di loro esistenza, provvedere affinché le attività di cantiere li rispettino e si armonizzino ad essi.
- Conservare e ripristinare, a propria cura e spese, strade, vie, passaggi e servizi pubblici e privati che possano essere interessati dall'esecuzione dei lavori (in tal caso, prendendo idonee misure temporanee), ivi incluso la pulizia delle aree di cantiere, il ripristino e/o la sostituzione di segnaletica stradale e/o pubblicitaria e/o informativa come richiesto dalle competenti autorità e/o dalla Stazione Appaltante, la predisposizione di piste per il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere, e la pulizia delle strade esterne comunali nei tratti interessati al passaggio degli automezzi a servizio del cantiere.

Sondaggi e tracciati

- Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, d'intesa con la Direzione Lavori, alla esecuzione della picchettazione completa del lavoro, provvedendo al rilievo di dettaglio dell'area di cantiere, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette, ecc. A suo tempo dovrà pure installare, nei tratti che indicherà la Direzione Lavori, le modine o garbe necessarie a determinare con precisione l'andamento del tracciato, curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori.

- Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'Impresa appaltatrice dovrà procedere al tracciamento di esse, con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.
- L'Impresa appaltatrice dovrà fornire alla D.L. copia dei dati di tracciamento e delle monografie dei capisaldi utilizzate, nel caso esse risultassero diverse da quelle del progetto.

Caratterizzazione delle terre

- Prima dell'inizio dei lavori sarà cura dell'impresa appaltatrice procedere ad eseguire ulteriori accertamenti analitici sui materiali di scavo, in accordo con la normativa vigente, con le esigenze del cantiere e conformemente alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni dei siti di destino.
- Le modalità di gestione dei materiali da scavo qualunque sia la scelta dell'appaltatore, dovranno essere comunicate agli enti competenti (Comune, Arpa, Provincia), indicando nella stessa anche il sito o i siti di conferimento degli stessi, individuati tra quelli indicati in sede Permesso di Costruire e/o altri, anche nel caso in cui quelli ipotizzati non fossero disponibili e/o sulla base degli esiti analitici, tali materiali non siano compatibili con le prescrizioni autorizzative degli stessi.

Gestione delle terre di scavo

- Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- Nel caso in cui l'impresa appaltatrice volesse gestire il materiale da scavo conferendolo in siti esterni rispetto a quello di produzione, dovrà procedere ai sensi del DPR 120/2017 e s.m.i, ovvero come terre e rocce da scavo, predisponendo e trasmettendo a suo carico e spese agli enti competenti (Comune e Arpa), il piano di utilizzo degli stessi, adeguato secondo le modalità e le tempistiche previste dal medesimo decreto.
- Resta inteso che in caso di ulteriore aggiornamento della normativa vigente, l'impresa appaltatrice dovrà procedere in ottemperanza alla stessa.

Utenze

- L'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua per gli usi di cantiere.
- Accertare l'ubicazione dei punti di allacciamento e di scarico (e le relative modalità di allacciamento o di scarico) degli impianti facenti parte delle Opere con le relative utenze (energia elettrica, acqua, fognature, drenaggi etc.), sopportando i relativi costi di ubicazione e scarico e garantendo che dette utenze siano sempre in esercizio durante l'esecuzione delle Opere al fine di assicurare il regolare funzionamento degli edifici esistenti. Gli oneri per contributi di allacciamento eventualmente dovuti agli enti erogatori saranno a carico della Stazione Appaltante mentre tutte le relative opere di predisposizione restano a carico dell'Appaltatore ed incluse nei prezzi unitari.

Prove di accettazione materiali e lavorazioni

- L'esecuzione, in sito e presso gli Istituti incaricati, di tutti i saggi e prove di laboratorio che verranno ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, e sulle lavorazioni eseguite; a solo titolo esemplificativo si menzionano le prove sui provini in conglomerato cementizio dei plinti per i pali della pubblica illuminazione, e sulle barre di armatura come da normativa vigente; le prove di portanza e sui rilevati eseguiti, le prove di pressione sulle condutture idriche etc. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità
- Avvalersi, a proprio costo e spese, di un qualificato laboratorio esterno per l'effettuazione prove materiali e sulle opere finite

- Condurre ed integrare qualora necessario le indagini geognostiche e gli studi sulla portanza dei terreni per la verifica delle soluzioni strutturali e per la misura delle fondazioni e delle strutture di sostegno e tutte le prove di carico e strutturali che possano essere ordinate dal Direttore dei Lavori o che siano comunque necessarie per l'effettuazione dei progetti costruttivi e dei collaudi;
- Apporre la propria firma e sigillare (insieme al Direttore dei Lavori) i modelli, provini e i campioni che dovranno essere conservati in appositi uffici nel modo più appropriato possibile al fine di garantire la loro autenticità.
- Prima dell'inizio dei lavori sarà cura dell'impresa appaltatrice procedere ad eseguire ulteriori accertamenti analitici sui materiali di scavo, in accordo con la normativa vigente, con le esigenze del cantiere e conformemente alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni dei siti di destino.
- sostenere tutti i costi, spese e oneri nei confronti di enti e associazioni tecniche che abbiano autorità di effettuare controlli e rilasciare certificati di qualsiasi natura;

Refusione danni

- Sostenere tutti i costi derivanti da danni causati a proprietà pubbliche e private o a persone, (ivi inclusi, in via non limitativa, alle unità commerciali, agli abitanti del quartiere, ai visitatori), durante o in pendenza dell'esecuzione delle Opere, provvedendo a tenere la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il loro personale totalmente indenni ed estranei rispetto a ciò;
- La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi unitari dei lavori e di cui all'articolo 3 "Importo e forma del Contratto".
- L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 48 – Gestione eventi di forza maggiore

Obbligo di Limitare il Danno

La Parte colpita dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di limitare, in conformità con le Regole di Buona Esecuzione dei Lavori, gli effetti dell'evento di Forza Maggiore sulla prestazione da questa dovuta ai sensi del Contratto. Qualora l'evento di Forza Maggiore impedisca o ritardi esclusivamente l'esecuzione di alcune parti delle Opere, allora le Parti dovranno in ogni caso eseguire quelle parti delle Opere la cui esecuzione non sia impedita o ritardata dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore.

Notifica della Forza Maggiore

Qualora un evento di Forza Maggiore impedisca o ritardi l'adempimento di una Parte a una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal Contratto, la Parte colpita dovrà comunicare per iscritto all'altra Parte le circostanze che costituiscono l'evento di Forza Maggiore e le obbligazioni il cui adempimento sia impedito o ritardato a causa di tale evento, a seconda del caso.

Risoluzione per Forza Maggiore

Nonostante il fatto che l'Appaltatore possa aver ottenuto una proroga della Data di Ultimazione delle Opere, a seconda del caso, ai sensi dell'art. 8, qualora una delle Parti sia sollevata dall'obbligo di adempiere una qualsiasi prestazione prevista dal Contratto per un periodo ininterrotto o complessivo di sei (6) Mesi, ciascuna delle Parti avrà facoltà, trascorso tale periodo, e a condizione che l'esatto adempimento sia ancora impedito, di notificare all'altra parte la risoluzione del Contratto.

Pagamenti in caso di Risoluzione per Forza Maggiore

In caso di risoluzione del Contratto il Direttore dei Lavori dovrà certificare, e la Stazione Appaltante dovrà pagare all'Appaltatore, nella misura in cui lo stesso non sia già stato pagato in base ai precedenti Certificati di Pagamento Interinali o sia stato oggetto di un pagamento anticipato, il valore delle Opere eseguite fino alla data di risoluzione del Contratto e l'Appaltatore non avrà diritto ad altro compenso da parte della Stazione Appaltante.